

CORRUZIONE E COSTI SOCIALI

Progetto CIRGIS

20/03/2017

Romina Talebi, Matteo Rampone

Sommario

Sommario	2
Corruzione	4
Relazione della commissione europea sulla lotta alla corruzione	5
Quadro anticorruzione -approccio strategico.....	9
Sondaggi d'opinione	10
Esperienza della corruzione.....	10
Il parere delle imprese	10
Impatto stimato della corruzione	11
La corruzione nel settore privato	11
Corruzione nelle alte sfere e legami con la criminalità organizzata.....	12
Finanziamento dei partiti politici.....	13
Corruzione Internazionale	14
Classifiche mondiali corruzione	14
Media	16
Differenza tra peculato e concussione	16
Criminalità economica.....	16
Termini di prescrizione	17
Conflitto di interessi e dichiarazioni patrimoniali.....	19
Appalti pubblici	20
Evoluzione futura	22
Anac	23
Unodc.....	23
Debito pubblico in tempo reale.....	23
Finanziamento del terrorismo	24
Misure poste in capo agli intermediari finanziari dal "decreto antiriciclaggio"	27
Obblighi di adeguata verifica	28
Condanne	30
Whistleblowing	32
Turbativa d'asta.....	33
Embargo	33
Tangentopoli	34
Manipulite.....	34
Ricettazione.....	34

Riciclaggio di denaro	34
Nepotismo.....	35
Antitrust	35
Appropriazione indebita.....	36
Giovanni Falcone	37
La strage di Capaci e la morte.....	37
Le reazioni	38
Associazione a delinquere	14
Paolo borsellino.....	39
Le dichiarazioni sul ruolo della politica.....	39
La penultima intervista.....	40
La strage di via D'Amelio e la morte	40
Tiziano Renzi.....	42
Fonti e sitografia:	44

Corruzione

Ci sono dei temi che ciclicamente ritornano in primo piano sui giornali, unicamente perché sono sempre di attualità. Uno di questi è di sicuro il dramma della corruzione.

Esiste tra i cittadini ormai la consapevolezza che in materia di corruzione è molto difficile che cambi qualcosa. Al massimo il fenomeno muta forma e volto, spostandosi altrove. In ogni caso, corrotti eravamo e corrotti saremo sempre.

Ma dal punto di vista generale, che cosa significa precisamente corruzione?

Nella Treccani la voce è così descritta: “Scambio illegale tra un pubblico ufficiale e un soggetto privato, nel quale quest’ultimo si fa parte attiva per dare al primo denaro, beni o favori, e in cambio riceve un vantaggio che non gli è dovuto o è costretto a pagare per un atto dovuto”.

Una definizione ovviamente esatta che chiama in causa il vero male che affligge questo Paese: l’illegalità.

Noi italiani abbiamo una propensione largamente diffusa a considerare legale un sistema di norme che sono estranee rispetto all’esercizio pratico della libertà. In fondo ci interessiamo della legge unicamente quando essa ci costringe a farlo, sanzionandoci e mettendoci davanti all’obbligo di dovercene fare carico con commercialisti e avvocati.

Per questo la corruzione è tanto diffusa in Italia. Perché essa è effetto concreto dell’illegalità come cultura di fondo, e quest’ultima ha la sua origine nel tipo di uso che ciascuno di noi fa della propria libertà.

Poiché poi la libertà individuale è la base della democrazia, è logico affermare che la corruzione definisce il modo in cui è strutturato il nostro sistema democratico: un impiego spregiudicato della libertà che considera la legge un corpo estraneo, un vincolo coercitivo, da aggirare o da subire, secondo i casi, ma in cui è impossibile credere senza essere deficienti o ipocriti.

In realtà, dietro quest’anomalia si cela una stratificata ed errata concezione della legge e un altrettanto sbagliata idea di libertà. In entrambi i casi, infatti, vige un dualismo radicale tra due dimensioni, una soggettiva e l’altra oggettiva, comunicabili tra loro e in conflitto permanente: il sistema normativo da un lato, faraonico e spesso incomprensibile, e dall’altro una scarsissima moralità diffusa, che rende priva di interesse ogni considerazione concernente il senso del nostro vivere in comune e dei valori che devono guidare una buona libertà rispetto al suo abuso immorale.

Per questo motivo, sebbene tutti i popoli liberi vivano in democrazia, esistono democrazie molto diverse tra loro, più o meno corrotte e più o meno funzionanti. Dipende dal modo di intendere non la legalità ma la libertà. Il nostro Paese è arrivato in questo nuovo millennio avendo perduto ogni riferimento e ogni verità, scivolando sempre più in basso nel baratro della criminalità. La perdita di valore prima del Cristianesimo, poi del senso dello Stato, infine di qualsiasi nobiltà politica ha denudato culturalmente i cittadini fino a renderli soggetti dotati di un patrimonio di intelligenza e capacità puramente individuali, senza guide, senza prospettive alte e senza senso civico.

L’unico rimedio alla corruzione, dunque, non sta nei libri di scuola e neanche in una riforma della giustizia, ma in noi, in quello che vogliamo essere. Dobbiamo deciderci a pensare che senza doveri, senza sacrificio, senza una verità creduta e senza ideali, non esiste bene comune e non esiste ripresa economica e crescita di competitività, perché manca la visione del futuro. Una libertà senza contenuti sostanziali, infatti, edifica unicamente una democrazia corrotta e illegale che spinge non avanti ma indietro nella storia.

La corruzione indica, in senso generico, la condotta di un soggetto che, in cambio di denaro oppure di altre utilità e/o vantaggi, agisce contro i propri doveri ed obblighi.

Il fenomeno ha molte implicazioni, soprattutto dal punto di vista sociale e giuridico.

La corruzione ambientale, o endemica, si verifica quando la corruzione non è un atto isolato, ma comune e quasi consuetudinario; il sistema di Tangentopoli, scoperto in Italia all'inizio degli anni novanta, è stato più volte descritto come un sistema endemico, dove tutti i politici in carica intascavano tangenti e al contempo tutti i privati pagavano per ottenere favoritismi dai primi. I partecipanti, col tempo, si abituano alla corruzione fino al punto di considerarla come una prassi normale. L'effetto che si produce è una dannosa distorsione del sistema economico, oltre che un degrado morale della società. A volte si assiste anche ad una collusione tra enti pubblici/privati e criminalità organizzata.

Un simile sistema tende ad isolare ed estromettere gli «onesti», perché questi, non avendo niente da rischiare da eventuali indagini, potrebbero danneggiare tutti gli altri coinvolgendo la magistratura. La corruzione endemica è tutt'oggi comune nei paesi sottosviluppati (essendo al tempo stesso causa e conseguenza del sottosviluppo), ed è stata la condizione più comune durante la storia; può essere interpretata come una forma di feudalesimo basata sulle cariche pubbliche anziché sui feudi.

Fenomeni di corruzione vengono scoperti nelle gare di appalti pubblici (e privati), ad esempio infrastrutture pubbliche, soggette per legge a bandi d'asta volti a migliorare la qualità e a ridurre i costi per effetto della libera concorrenza tra i partecipanti. In questo senso la corruzione mira a modificare indebitamente il risultato della gara, violando le norme e creando un danno economico alla collettività (o al privato) per mancata riduzione dei costi, se non addirittura una lievitazione di questi e dei tempi di completamento dell'opera, fino al caso limite di incompiutezza. Oltre a questo si assiste alla violazione del principio liberista della libera concorrenza.

Relazione della commissione europea sulla lotta alla corruzione

Il 3 febbraio è stata pubblicata la prima Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione. Il rapporto si compone di una parte generale, dedicata allo studio del fenomeno criminale e dei mezzi adottati per contrastarlo all'interno dell'Unione europea nel suo complesso, e di singoli capitoli dedicati ad ogni Stato membro. Nonostante auspichi un miglioramento della situazione italiana dopo i recenti interventi di riforma (cfr., infra, 3), la Relazione evidenzia alcuni dati a dir poco sconcertanti, che si vanno di seguito a riassumere:


- il 97% degli italiani ritiene che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia (contro una media Ue del 76%);
- il 42% degli italiani afferma di subire personalmente la corruzione nel quotidiano (contro una media Ue del 26%);
- l'88% degli italiani ritiene che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media Ue del 73%);
- il 92% delle imprese italiane ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia (contro una media Ue del 73%);
- il 90% delle imprese italiane pensa che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo più facile per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media Ue del 69%);
- il 70% degli italiani giudica la corruzione un fenomeno diffuso negli appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali (contro una media Ue del 56%);
- il 69% degli italiani giudica la corruzione un fenomeno diffuso negli appalti gestiti dagli enti locali (contro la media Ue del 60%);
- i costi totali diretti della corruzione in Italia ammontano a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4% del PIL), cioè la metà del costo complessivo della corruzione in tutta l'economia europea (costo stimato in 120 miliardi di euro l'anno);
- nel 2012 sono state avviate indagini penali e ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti politici regionali in circa la metà delle venti regioni italiane;
- più di 30 parlamentari della precedente legislatura sono stati o sono attualmente indagati per reati collegati alla corruzione o al finanziamento illecito ai partiti;
- l'alta velocità in Italia è costata 47,3 milioni di euro al chilometro nel tratto Roma-Napoli, 74 milioni di euro tra Torino e Novara, 79,5 milioni di euro tra Novara e Milano e 96,4 milioni di euro tra Bologna e




Firenze, contro gli appena 10,2 milioni di euro al chilometro della Parigi-Lione, i 9,8 milioni di euro della Madrid-Siviglia e i 9,3 milioni di euro della Tokyo-Osaka. In totale il costo medio dell'alta velocità in Italia è stimato a 61 milioni di euro al chilometro


La Relazione della Commissione va ad affiancare numerosi altri rapporti di organizzazioni internazionali (OCSE, GRECO, Ue stessa) che si sono susseguiti negli ultimi anni nell'opera di monitoraggio del fenomeno corruttivo in Italia e dei rimedi adottati per contrastarlo. Per la prima volta, però, un'organizzazione internazionale è chiamata a valutare il quadro italiano successivamente alle riforme che si sono succedute tra le fine del 2012 e l'inizio del 2013. Il riferimento è, ovviamente, in primo luogo alla l. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; ma sono considerati anche il d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (sull'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a livello centrale e regionale in seguito a condanne definitive per reati di corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione), il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (sugli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e il d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (sull'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni in seguito a condanne definitive o non definitive per i reati contro la pubblica amministrazione e gli enti privati in controllo pubblico).

1. La valutazione complessiva della Commissione sui recenti interventi di riforma è fondamentalmente positiva. Tali interventi hanno infatti consentito all'Italia di fare "un importante passo avanti" dopo che per anni sono stati "più volte ostacolati i tentativi di definire un quadro giuridico in grado di garantire l'efficacia dei processi e la loro conclusione". La Relazione si riferisce alle varie leggi ad personam (proposte o approvate) a favore di politici imputati in procedimenti penali, anche per reati di corruzione: ne è un esempio il progetto di legge sulla "prescrizione breve" (il cui iter parlamentare si è interrotto nell'ottobre 2011) che comportava l'elevato rischio di vedere estinguere i procedimenti a carico di indagati incensurati; un altro esempio è il "lodo Alfano" (dichiarato incostituzionale) che imponeva, per le quattro più alte cariche dello Stato, la sospensione dei processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione e dei processi penali in corso; un ulteriore esempio è la legge del 2010 (dichiarata incostituzionale) sul "legittimo impedimento" a comparire in udienza per il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri della Repubblica italiana; altri esempi consistono, infine, nella depenalizzazione nel 2002 di determinati reati, come alcune forme di falso in bilancio.
2. Nonostante tale giudizio positivo, la Relazione evidenzia l'esistenza di alcune criticità nel sistema italiano, concentrando l'attenzione soprattutto sul versante della prevenzione del fenomeno corruttivo. Secondo la Commissione europea, responsabilizzando pubblici ufficiali e classe politica, si riuscirebbe a completare il percorso già intrapreso dalla l. 190/2012 di riequilibrio dell'onere della lotta anticorruzione, che attualmente grava quasi esclusivamente sulle forze dell'ordine e sulla magistratura (oltre che sulla Corte dei Conti). La Relazione sottolinea quindi la necessità di rafforzare la tutela del dipendente (pubblico, ma anche privato) che segnali illeciti (c.d. "whistleblowing"), di garantire la trasparenza delle attività di lobbismo, di assicurare la libertà di stampa, di estendere i poteri e sviluppare le capacità dell'autorità nazionale anticorruzione (CIVIT), di rendere più rigorosa la normativa in materia di finanziamento dei partiti politici, di rendere meno controversa la normativa in materia di conflitto di interessi e di dichiarazioni patrimoniali dei soggetti titolari di cariche elettive e di governo, di rendere più trasparenti le procedure relative agli appalti pubblici, di rafforzare il regime di integrità per le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali, anche con codici di comportamento completi.
3. Ovviamente, non mancano rilievi di carattere penalistico. Il giudizio sulla l. 190/2012, complessivamente positivo, viene però inficiato da una serie di problemi che sono rimasti irrisolti. In particolare, la riforma non ha modificato la normativa penale in materia di falso in bilancio, così come non ha introdotto la possibilità di reprimere né il c.d. "autoriciclaggio", né il voto di scambio. Il nuovo testo, inoltre, ha frammentato le norme incriminatrici della concussione e della corruzione (e, soprattutto, ha affiancato alla fattispecie della concussione di cui all'art. 317 c.p. quella della induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.), rischiando di lasciare spazio ad ambiguità qualificatorie ed applicative. Viene anche riferito un dato criminologico interessante, relativo ai rapporti fra corruzione e criminalità organizzata: è la corruzione diffusa nella sfera sociale, economica e politica ad attrarre i gruppi criminali organizzati e non già la criminalità organizzata a causare la corruzione.

4. Particolarmente serio è il problema della prescrizione. In Italia i procedimenti penali estinti per decorso dei termini di prescrizione sono stati circa l'11,4% nel 2007 ed il 10,16% nel 2008 (contro una media Ue che va dallo 0,1 al 2%)[20]. La l. 190/2012 ha lasciato invariata la disciplina sulla prescrizione. La riforma ha, da un lato, aumentato la pena massima per alcuni reati, prorogando così di fatto i termini di prescrizione, ma, dall'altro, ha previsto sanzioni minori per nuove fattispecie di reato, come per la induzione indebita a dare o promettere utilità (ritenuta dagli operatori più frequente di quella classica per costrizione, oggi punita dall'art. 317 c.p.), abbreviando così i termini di prescrizione. Occorre inoltre tener presente che le nuove norme penali più favorevoli, cioè quelle che abbreviano i termini di prescrizione, si applicano anche ai procedimenti in corso. In conclusione, secondo la Commissione, inasprire le sanzioni per determinati reati di corruzione non è di per sé una soluzione idonea, essendo invece necessaria una più generale rivisitazione dell'istituto della prescrizione.
5. Insufficienti risultano anche gli interventi di riforma in materia di corruzione nel settore privato, risultando l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI ancora deficitaria. Le nuove disposizioni, contenute nel codice civile, non definiscono in modo sufficientemente ampio le cariche dirigenziali che possono far sorgere la responsabilità dell'impresa per reati di corruzione commessi dai relativi titolari, né prevedono la responsabilità nei casi di carenza di sorveglianza. Il regime sanzionatorio applicabile alle persone giuridiche non sembra essere sufficientemente dissuasivo. Le attuali disposizioni sulla corruzione tra privati sono quindi troppo limitate e restringono il campo di applicazione alle categorie di dirigenti del settore privato cui il reato è imputabile. I procedimenti sono peraltro su querela della persona offesa e non ex officio, salvo che derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Infine, sono auspicati miglioramenti normativi anche nel settore della contabilità delle imprese.







Quadro anticorruzione -approccio strategico

Negli ultimi vent'anni la strategia di lotta alla corruzione in Italia ha fatto leva in buona parte sull'aspetto repressivo. La nuova legge anticorruzione, adottata il 6 novembre 2012, ha riequilibrato la strategia rafforzandone l'aspetto preventivo e potenziando la responsabilità (accountability) dei pubblici ufficiali. A settembre 2013 l'autorità nazionale anticorruzione CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha approvato il piano nazionale anticorruzione predisposto per tre anni dal dipartimento della funzione pubblica. Il piano d'azione, basato sulla valutazione del rischio di corruzione, si concentra principalmente sulle misure preventive e di trasparenza all'interno della pubblica amministrazione, includendo anche misure volte a facilitare l'individuazione di pratiche corruttive. Sebbene preveda anche una serie di indicatori delle prestazioni, il piano non stabilisce però chiare scadenze per la realizzazione degli interventi. Sebbene preveda anche una serie di indicatori delle prestazioni, il piano non stabilisce però chiare scadenze per la realizzazione degli interventi. L'ampio quadro preventivo definito dalla nuova normativa comporta un onere considerevole per le pubbliche amministrazioni e richiede notevoli sforzi per garantire la capacità necessaria per un'attuazione efficace. Osservazioni simili valgono anche per la capacità dell'autorità nazionale anticorruzione CIVIT di dare impulso a ambiziose politiche di contrasto della corruzione. Quadro giuridico. L'Italia ha ratificato a giugno 2013 la convenzione penale sulla corruzione e la convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa. Nel 2012 il governo italiano ha varato una serie di riforme anticorruzione in risposta alla profonda inquietudine emersa dai sondaggi sulla percezione del fenomeno e dall'elevatissimo numero di

indagini per casi di corruzione nelle alte sfere . Per garantire l'adozione della nuova legge anticorruzione, il governo ha chiesto il voto di fiducia in parlamento e la nuova legge è stata adottata il 6 novembre 2012 . L'intento è indurre un cambiamento di mentalità all'interno della pubblica amministrazione rafforzando il coordinamento delle politiche anticorruzione a livello centrale, regionale e locale, potenziando la prevenzione, ponendo l'obbligo per tutte le istituzioni pubbliche di adottare piani anticorruzione, ampliando la portata delle disposizioni penali per i reati di corruzione, prevedendo regole di integrità più stringenti per le cariche pubbliche elettive e garantendo la trasparenza della spesa pubblica e l'accesso all'informazione ecc. . La nuova legge lascia tuttavia irrisolta una serie di problemi: non modifica la disciplina della prescrizione, la normativa penale sul falso in bilancio e sull'autoriciclaggio e non introduce fattispecie di reato per il voto di scambio. Il nuovo testo frammenta inoltre le disposizioni di diritto penale sulla concussione e la corruzione, rischiando di dare adito ad ambiguità nella pratica e di limitare ulteriormente la discrezionalità dell'azione penale . Sono inoltre ancora insufficienti le nuove disposizioni sulla corruzione nel settore privato e sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, come verrà illustrato più dettagliatamente oltre. Nel quadro del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche del 2013, il Consiglio ha raccomandato all'Italia di rafforzare il quadro giuridico di contrasto della corruzione, anche rivedendo la normativa sulla prescrizione . Quadro istituzionale. L'azione di contrasto, l'accertamento giudiziario e, in una certa misura, l'azione della Corte dei conti sono stati per molto tempo i cardini della politica anticorruzione in Italia. La Corte dei conti, in particolare, ha un ruolo attivo nell'attuazione delle politiche di lotta alla corruzione, anche nel quadro della nuova legge anticorruzione, grazie a un'efficace attività operativa di controllo associata a eccezionali poteri di esercizio dell'azione di danno erariale della procura contabile. La relazione nazionale sull'integrità del 2011 di Transparency International giudica positivamente le prestazioni della Corte dei conti, delle autorità di contrasto, del potere giudiziario e dei servizi elettorali nella lotta contro la corruzione . La relazione considera tuttavia piuttosto carente nel suo insieme la capacità di controllare il fenomeno corruttivo da parte della pubblica amministrazione, del parlamento, del governo, delle autorità anticorruzione, dei partiti politici, delle imprese, del difensore civico e dei media.

Sondaggi d'opinione

Secondo lo speciale Eurobarometro del 2013 sulla corruzione , il 97% dei rispondenti italiani (la seconda percentuale dell'Unione in ordine di grandezza) ritiene che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia (contro una media UE del 76%) e il 42% afferma di subire personalmente la corruzione nel quotidiano (contro una media UE del 26%). Per l'88% dei rispondenti italiani corruzione e raccomandazioni sono spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media UE del 73%). La mancanza di fiducia nelle istituzioni pubbliche risulta molto diffusa. Secondo i dati raccolti dal sondaggio, le figure pubbliche verso le quali vi è maggior sfiducia sono i partiti politici, i politici nazionali, regionali e locali e i funzionari responsabili dell'aggiudicazione degli appalti pubblici e del rilascio delle licenze edilizie.

Esperienza della corruzione

Quanto alle esperienze dirette in casi di corruzione, lo speciale Eurobarometro 2013 mostra per l'Italia risultati migliori rispetto alla media dell'UE: solo il 2% dei rispondenti italiani afferma infatti di essere stato oggetto di richieste o di aspettative di tangenti nell'ultimo anno (contro una media UE del 4%).

Il parere delle imprese

Il 92% delle imprese italiane partecipanti al sondaggio Eurobarometro 2013 sulla corruzione nel mondo imprenditoriale ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia

(contro una media UE del 73%), il 90% pensa che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo più facile per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media UE del 69%), mentre per il 64% le conoscenze politiche sono l'unico modo per riuscire negli affari (contro una media UE del 47%). Secondo il Global Competitiveness Report 2013-2014, la distrazione di fondi pubblici dovuta alla corruzione, il favoritismo dei pubblici ufficiali e la progressiva perdita di credibilità etica della classe politica agli occhi dei cittadini sono le note più dolenti della governance in Italia .

Impatto stimato della corruzione

La Corte dei conti italiana fa notare che i costi diretti totali della corruzione ammontano a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4% del PIL). Nel 2012 e nel 2013 il presidente della Corte dei conti ha espresso preoccupazione per l'impatto della corruzione sull'economia nazionale. La corruzione incide negativamente su un'economia nazionale già colpita dalle conseguenze della crisi economica. Il rapporto 2012 della commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione (commissione ad-hoc) punta il dito sull'esistenza di costi economici indiretti (derivanti per esempio dai ritardi amministrativi, dal cattivo funzionamento dei pubblici uffici, dall'inefficienza o addirittura dall'inutilità delle opere e dei servizi pubblici, dalla perdita di competitività, dal calo degli investimenti ecc.), che vanno ad aggiungersi ai costi diretti della corruzione stimati dalla Corte dei conti. Per le grandi opere pubbliche i costi indiretti sono stimati attorno al 40% dei costi dell'appalto. Secondo alcuni studi sullo sviluppo dell'economia sommersa, la percentuale in Italia raggiungeva il 21,5% del PIL nel 2012.

La corruzione nel settore privato

L'Italia non ha ancora recepito pienamente la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. La corruzione tra privati non è disciplinata dal codice penale ma da disposizioni di diritto penale previste dal codice civile. La legge anticorruzione n. 190/2012 modifica queste disposizioni, dando una nuova definizione di corruzione tra privati e prevedendo nuove sanzioni, ma non affronta tutte le carenze connesse alla portata del reato di corruzione nel settore privato e al regime sanzionatorio. Le nuove disposizioni non definiscono in modo abbastanza ampio le cariche dirigenziali che possono mettere in gioco la responsabilità dell'impresa per reati di corruzione commessi dai relativi titolari, né prevedono la responsabilità nei casi di carenza di sorveglianza. Il regime sanzionatorio applicabile alle persone giuridiche non sembra essere sufficientemente dissuasivo. Le attuali disposizioni sulla corruzione tra privati sono quindi troppo limitate e restringono il campo di applicazione alle categorie di dirigenti del settore privato cui il reato è imputabile. I procedimenti sono peraltro su querela della persona offesa e non ex officio, salvo se deriva una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Quanto alle disposizioni sulla contabilità delle imprese, il GRECO ha fatto presente che il sistema contabile italiano non ottempera ai requisiti in materia di contabilità previsti dalla convenzione penale sulla corruzione e dalla convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa. Questo si palesa, in particolare, con riguardo alle condizioni/soglie di responsabilità, alla copertura limitata dei requisiti in materia di revisione dei conti (circostritta alle società quotate in Borsa, alle aziende statali e alle imprese di assicurazione), alla determinazione delle pene e alle disposizioni relative agli autori del reato di falso in bilancio . Per quanto riguarda poi la corruzione transnazionale, l'Italia vanta un quadro esaustivo e profonde notevoli sforzi per indagare e perseguire questi reati. Le presunte pratiche corruttive recentemente oggetto di indagine nei settori dell'energia e della difesa oltre i confini nazionali, se da un lato attestano che il fenomeno è ancora vivo, dall'altro dimostrano che gli organismi di contrasto stanno facendo sforzi credibili per individuare e investigare queste pratiche. L'OCSE insiste sulle falle ancora presenti nel regime sanzionatorio, constatando, a dicembre 2011, che sebbene fossero stati avviati procedimenti a carico di 60 imputati e 9 casi fossero in fase di indagine, alla fine erano state

imposte pene solo a carico di 3 persone giuridiche e di 9 persone fisiche, con patteggiamento nella totalità dei casi. L'OCSE ha fatto peraltro presente che molti procedimenti a carico di persone giuridiche si erano estinti per scadenza dei termini di prescrizione.

Corruzione nelle alte sfere e legami con la criminalità organizzata.

La credibilità di un quadro anticorruzione efficace e dissuasivo dipende dalla capacità di perseguire i casi di corruzione. La percezione pubblica del fenomeno denuncia lo scarso effetto deterrente delle sanzioni applicate in questo settore. Secondo i dati dello speciale Eurobarometro sulla corruzione del 2013, appena il 27% dei rispondenti italiani ritiene che il numero di reati di corruzione indagati e accertati sia sufficiente a scoraggiare condotte corruttive attive o passive. Dai rapporti del GRECO (Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione) e dell'OCSE si evince che, per quanto il quadro penale sia presente nel suo insieme, le carenze esistenti contribuiscono alla percezione di un clima di quasi impunità e ostacolano l'efficacia dell'azione penale e l'accertamento nel merito dei casi di corruzione. In Italia i legami tra politici, criminalità organizzata e imprese e lo scarso livello di integrità dei titolari di cariche elettive e di governo sono oggi tra gli aspetti più preoccupanti, come testimonia l'elevato numero di indagini per casi di corruzione, tanto a livello nazionale che regionale. Uno studio del 2010 a cura del Center for the Study of Democracy considera il caso italiano tra i più esemplari per capire quanto stretti siano i legami tra criminalità organizzata e corruzione. Secondo lo studio è soprattutto la corruzione diffusa nella sfera sociale, economica e politica a attrarre i gruppi criminali organizzati e non già la criminalità organizzata a causare la corruzione. Secondo i procuratori italiani, i legami tra mafia e corruzione sono tuttora evidenti, anche nelle regioni non originarie dei gruppi criminali organizzati. Negli ultimi anni sono state portate all'attenzione del pubblico numerose indagini per presunti casi di corruzione, finanziamento illecito ai partiti e rimborsi elettorali indebiti, che hanno visto coinvolte personalità politiche di spicco e titolari di cariche elettive a livello regionale. Questi scandali hanno portato a una serie di dimissioni, alle elezioni regionali anticipate in un caso, e hanno spinto il governo a sciogliere alcuni consigli comunali per presunte infiltrazioni mafiose. Soltanto nel 2012 sono scattate indagini penali e ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti politici regionali in circa la metà delle 20 regioni italiane. In applicazione della legge n. 221/1991 sono stati sciolti in Italia 201 consigli municipali, di cui 28 dal 2010 (per lo più nel meridione, ma anche nelle regioni del nord) per presunte infiltrazioni criminali. In alcune situazioni i reati contestati sono caduti in prescrizione prima della conclusione del processo. Negli ultimi anni una serie di casi di corruzione ha portato alle dimissioni di leader e alte cariche di partito. Molti di questi riguardavano il presunto uso illecito dei fondi del partito. Più di 30 deputati della precedente legislatura sono stati o sono attualmente indagati per reati collegati alla corruzione o per finanziamento illecito ai partiti: in alcuni casi le indagini o i procedimenti giudiziari sono ancora in corso, mentre in altri è stata emessa una condanna di primo grado. Alcuni processi si sono estinti per prescrizione o perché il reato è stato depenalizzato. A volte la prescrizione è subentrata prima che i giudici potessero giungere a una sentenza definitiva. È degno di nota il caso di un parlamentare indagato per collusione con il clan camorristico dei Casalesi: il clan ne avrebbe finanziato la campagna elettorale in cambio di influenze politiche a livello nazionale, soprattutto per il riciclaggio di rifiuti tossici. Il parlamento ha rifiutato ben due volte l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, impedendone la carcerazione preventiva. Durante la campagna per le elezioni legislative del 2013, una petizione ha raccolto oltre 150 000 firme di cittadini e 878 firme di candidati che si sono impegnati a rendere più efficace la nuova legge anticorruzione.

I tentativi di definire un quadro giuridico in grado di garantire l'efficacia dei processi e la loro conclusione nei casi complessi sono stati più volte ostacolati. In diverse occasioni il parlamento ha approvato o ha tentato di far passare leggi ad personam a favore di politici imputati in procedimenti penali, anche per reati di corruzione. Ne è un esempio il progetto di legge sulla "prescrizione breve" che comportava l'elevato rischio di vedere estinguere i procedimenti a carico di indagati incensurati. Un altro esempio è il "lodo Alfano" che imponeva, per le quattro più alte cariche dello Stato, la sospensione dei processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione e dei processi penali in corso. La legge è stata poi dichiarata incostituzionale. Un ulteriore esempio è la legge del 2010 sul "legittimo impedimento" a comparire in udienza per il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri della Repubblica italiana, anch'essa dichiarata incostituzionale. Altri esempi consistono nella depenalizzazione

nel 2002 di determinati reati, come alcune forme di falso in bilancio. La nuova legge anticorruzione e il successivo decreto legislativo sull'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a livello centrale e regionale in seguito a condanne definitive per reati di corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, adottato dal governo alla fine del 2012, segnano un importante passo avanti. Il decreto prevede termini di incandidabilità due volte più lunghi della corrispondente sanzione e comunque non inferiori a sei anni. Nei primi mesi del 2013 il governo ha inoltre adottato un decreto legislativo sull'inconferibilità e l'incompatibilità (temporanee o permanenti, a seconda del tipo di sanzione) di incarichi presso le pubbliche amministrazioni in seguito a condanne definitive o non definitive per i reati contro la pubblica amministrazione, compresa la corruzione. La norma sull'ineleggibilità introdotta dalla legge anticorruzione ha già trovato applicazione nel caso della decadenza da senatore di un ex presidente del Consiglio condannato per evasione fiscale e della sospensione dall'incarico decretata nei confronti di un presidente di provincia condannato per abuso d'ufficio. Per i parlamentari l'applicazione di queste disposizioni legislative è soggetta al voto della camera di appartenenza che deve pronunciarsi sulla decadenza dal mandato a seguito della condanna definitiva. A parte queste disposizioni non esistono codici di comportamento per le cariche elettive a livello centrale o regionale. Quanto al conflitto di interesse, non sono in essere specifici dispositivi di verifica. L'introduzione di codici di comportamento per le cariche elettive, insieme a disposizioni regolamentari sulle sanzioni applicabili in caso di violazione, permetterebbe di innalzare gli standard di integrità e responsabilità e di prevedere sanzioni non penali per una più ampia gamma di comportamenti non etici dannosi per l'interesse pubblico. Un tale accorgimento permetterebbe inoltre un'attuazione più efficace delle norme di integrità tramite soluzioni autoregolamentari, data la specificità delle sanzioni non penali applicabili ai titolari di cariche elettive rispetto ad altri incarichi pubblici (cariche di governo, pubblici ufficiali ecc.).

Finanziamento dei partiti politici

In Italia i partiti politici hanno attualmente accesso a due fonti di finanziamento: una pubblica (che può arrivare fino all'80% delle risorse del partito) e una privata. Il rapporto del GRECO del marzo 2012 individua "carenze critiche" tanto nel quadro giuridico italiano sul finanziamento dei partiti, che nella pratica. Il rapporto conclude che le attuali carenze danno adito ad abusi e mancano garanzie sufficienti per poter individuare e segnalare efficacemente eventuali influenze indebite sul finanziamento dei partiti. Il sistema di controllo dei fondi dei partiti ad opera dei pubblici poteri è giudicato frammentario e formalistico, affidato a tre organi diversi con limitati poteri e senza un coordinamento tra gli stessi o con gli organi di contrasto: in parlamento i bilanci annuali dei partiti sono verificati da un'apposita commissione di controllo; presso la Corte dei conti le spese sostenute dai partiti sono soggette al controllo del Collegio di controllo sulle spese elettorali, mentre il Collegio regionale di garanzia elettorale verifica le spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni. Il GRECO sollecita i partiti politici a sviluppare sistemi di controllo interno e sottoporre i propri conti a revisori indipendenti. Secondo la legge, i partiti politici non sono tenuti a predisporre rendiconti finanziari in forma consolidata e le relazioni finanziarie attualmente pubblicate dai partiti politici non offrono un quadro completo delle loro attività finanziarie. Per garantire finanziamenti più trasparenti il GRECO raccomanda inoltre una riduzione significativa delle soglie al di sotto delle quali i partiti e i singoli candidati non sono tenuti a rivelare l'identità del donatore e di vietare le donazioni anonime. Le attuali sanzioni previste dalla normativa consistono in pene pecuniarie e nella sospensione del rimborso elettorale. La normativa prevede peraltro il reato di finanziamento illecito; a questo proposito il rapporto GRECO 2012 osserva che l'attuale regime di sanzioni per violazione della normativa sul finanziamento non è sufficientemente dissuasivo e raccomanda di rendere più efficaci, proporzionate e dissuasive le sanzioni amministrative e penali attualmente applicabili. A dicembre 2013 il governo ha varato un decreto legge che prevede l'abolizione graduale, entro tre anni, del finanziamento pubblico ai partiti, sostituendolo con contribuzioni volontarie dei cittadini detraibili dalle tasse. Il decreto legge, che detta una serie di orientamenti per definire procedure rigorose su trasparenza, statuti e bilanci dei partiti, lascia però irrisolte alcune questioni poste dal GRECO riguardo al rigore dei dispositivi di controllo interno, alle soglie delle donazioni private e effetto dissuasivo delle sanzioni. Più di recente, alla Corte dei conti è stato affidato il compito di controllare il finanziamento dei gruppi politici regionali.

Associazione a delinquere

L'associazione per delinquere è un delitto contro l'ordine pubblico, previsto dall'art. 416 del codice penale italiano. tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia cane l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti. La commissione di un solo delitto non integra la fattispecie in esame.

Parte della dottrina e della giurisprudenza richiede inoltre l'esistenza di un terzo requisito, vale a dire il fatto che l'associazione sia dotata di una "organizzazione", anche minima, ma adeguata rispetto al fine da raggiungere. Sul punto però non v'è uniformità di vedute: secondo taluno in dottrina non è necessaria alcuna organizzazione; secondo altri, invece, è indispensabile una struttura ben delineata "gerarchicamente" organizzata. Infine, soprattutto in giurisprudenza, si è sostenuto talvolta che è sufficiente una struttura "rudimentale".

L'associazione per delinquere va ricondotta nella categoria dei reati a concorso necessario e presenta delle affinità con il concorso di persone nel reato (definito eventuale, poiché integra la fattispecie monosoggettiva); ciononostante i due istituti vanno tenuti nettamente separati. Infatti, mentre nel concorso di persone due o più soggetti s'incontrano e occasionalmente si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati dopo la realizzazione dei quali l'accordo si scioglie, nell'associazione per delinquere, invece, tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita a un'entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti per cui dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma di delinquenza i membri dell'associazione restano uniti per l'ulteriore attuazione del programma dell'associazione. Diretta conseguenza di ciò è che l'associazione per delinquere è punibile, teoricamente (non è questo il caso di trattare problemi di carattere probatorio), per il solo fatto dell'accordo, con un'eccezione rispetto alle ordinarie norme penali.

Corruzione Internazionale

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCDE) ha diffuso, il 9 dicembre, una pubblicazione dal titolo "The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery: A Stocktaking Report" a cura di Kathryn Gordon e Brooks Hickman della divisione anticorruzione dell'OECD (liability-legal-persons-foreign-bribery-stocktaking). Il volume fa il punto sull'attuazione del principio della responsabilità delle persone giuridiche nei 41 Stati che hanno ratificato la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997, che è stata fondamentale per l'affermazione della responsabilità tenendo conto che, in precedenza, solo gli Stati Uniti avevano una legislazione interna che prevedeva tale responsabilità. La prima parte del volume è dedicata all'analisi degli sviluppi legislativi interni agli Stati parti all'indomani dell'adozione della Convenzione, la seconda parte è incentrata sull'esame dell'effettiva situazione negli Stati con una ricostruzione fondata sui documenti del Working Group sulla lotta alla corruzione. Dall'analisi emerge una certa variabilità nell'approccio legislativo seguito. Ben 27 Stati parti (circa il 66%) hanno previsto un sistema di responsabilità penale delle persone giuridiche, 11 Paesi (il 27%) hanno scelto forme di responsabilità amministrativa, mentre Messico e Stati Uniti hanno optato per entrambe le tipologie di responsabilità.

Classifiche mondiali corruzione

2015: Secondo uomini d'affari ed esperti di settore l'Italia continua a essere uno dei paesi più corrotti d'Europa. Il dato emerge, per la verità senza grandi sorprese, dal Corruption Perceptions Index 2015 di Transparency International, l'organizzazione non governativa che ogni anno stila la classifica mondiale sulla corruzione pubblica percepita. Secondo il nuovo rapporto l'Italia, con i suoi 44 punti (lo

scorso anno erano 43), si colloca al 61esimo posto tra le 168 nazioni censite, penultima nella lista dei 28 membri dell'Unione Europea, dove si piazzano meglio del belpaese sia Grecia che Romania (entrambe con 46 punti), mentre fa peggio la sola Bulgaria (41 punti).

Secondo i dati dell'indice 2015, che riflettono l'opinione anche di potenziali investitori esteri, negli ultimi 24 mesi l'Italia è rimasta ferma al palo, sorpassata – tra i paesi dell'Ue – persino da quelli considerati molto corrotti come Grecia e Romania. Segno che, nonostante gli interventi normativi degli ultimi anni (la legge Severino in primis) e l'impegno profuso dall'Autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, la nostra cattiva reputazione continua a godere nel mondo di ottima salute.

Il presidente di Transparency Italia, Virginio Carnevali, nota però dei segnali di cambiamento: “Constatiamo con piacere che finalmente si è avuta un'inversione di tendenza, seppur minima, rispetto al passato, che ci fa sperare in un ulteriore miglioramento per i prossimi anni” è il suo commento ai risultati. “Come dimostra la cronaca, la strada è ancora molto lunga e in salita, ma con la perseveranza i risultati si possono raggiungere. Una società civile più unita su obiettivi condivisi e aventi come focus il bene della res publica porta un contributo fondamentale al raggiungimento di traguardi importanti”.

L'Indice di Transparency misura la corruzione percepita nel settore pubblico aggregando dati di 12 fonti diverse (almeno tre per ogni nazione) e per l'Italia, tra gli altri, utilizza i sondaggi realizzati dal World Economic Forum e dal World Justice Project. A essere intervistati non sono i cittadini, ma uomini del mondo dell'economia ed esperti nazionali. “La corruzione generalmente prevede attività illegali intenzionalmente occultate, che vengono scoperte sono grazie a scandali, inchieste e processi” spiega Transparency in una nota: “Non esiste un modo affidabile per calcolare i livelli assoluti di corruzione di Paesi o territori sulla base di dati empirici oggettivi”. Comparare il numero di tangenti scoperte o il numero di processi non sempre è una soluzione efficace “perché mostra solo quanto procure, tribunali o media sono efficaci nell'investigare e portare allo scoperto la corruzione”. Perciò, per Transparency, misurare la percezione resta il metodo più attendibile per comparare i livelli di corruzione tra diverse nazioni.

I dati di quest'anno indicano che l'Italia, che ha fermato la sua discesa rovinosa in classifica agguantando un punto in più e scalando qualche posizione (da 69 a 61), continua comunque a non avere neppure la sufficienza in trasparenza e a mantenere una posizione da ultima della classe nel vecchio continente, dove i membri dell'Ue e i paesi dell'Europa dell'ovest presentano, nel complesso, le migliori pagelle del mondo, con un punteggio medio di 65 su 100. Ben peggiore la situazione altrove dove, secondo l'indice, più di sei miliardi di persone abitano nazioni con seri problemi di corruzione.

A trainare la classifica dei virtuosi, come ogni anno, i paesi del nord Europa, Danimarca in testa con i suoi 91 punti, seguita dalla Finlandia con 90 punti. Mentre a chiuderla, anche qui senza troppe sorprese, con 8 punti a testa, si trovano nuovamente Somalia e Corea del Nord.

Promossi mediamente anche i paesi del G20, tra i quali quasi la metà supera abbondantemente la soglia della sufficienza. A partire dal Canada (83 punti) a seguire poi Germania (81), Regno Unito (81), Australia (79), Usa (76), Giappone (75), Francia (70), Corea del Sud (56) e Arabia Saudita (52). Con l'Italia si passa sotto quota 50 punti e seguono i paesi con performance peggiori, a partire da Sud Africa (44), Turchia (42), Brasile (38) e India (38), per finire poi con Cina (37), Indonesia (36), Messico (35), Argentina (32) e Russia (29).

“Per compiere un salto di qualità importante occorre un ruolo più forte della società civile” è il commento del presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello. “La battaglia per legalità e trasparenza è resa meno difficile dalla rivoluzione digitale in atto e anche su questo fronte occorre insistere con decisione per fare della macchina pubblica un attore trasparente, imparziale e rispettoso delle regole del mercato”. Questa la ricetta. Per valutare i risultati occorre aspettare la pagella del prossimo anno.

2016: Terzultima in Europa, prima di Grecia e Bulgaria. L'Italia guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, ma nel rapporto Transparency International 2016 rimane tra i fanalini di coda dell'Unione per livello di corruzione percepita nel settore pubblico e nella politica. E a livello mondiale di piazza al 60esimo posto su 176 Paesi. Resta il fatto che per il terzo anno consecutivo la performance della Penisola migliora: un progresso che dal 2012, quando è stata varata la legge anticorruzione, ha permesso di recuperare 12 posizioni nel ranking mondiale. Nella graduatoria di quest'anno restano in testa Danimarca e Nuova Zelanda con 90 punti, seguite da Finlandia (89) e Svezia (88). Al capo opposto della classifica Somalia (10), Sud Sudan (11), Corea del Nord (12) e Siria (13).

Media

Se da un lato la stampa dimostra una capacità decisamente elevata di denunciare i casi di corruzione, l'indipendenza e l'assetto proprietario dei media, specie quelli elettronici, presentano notevoli problemi, soprattutto per il perdurare di un sistema di quasi monopolio. Più di recente la competizione del mercato nel comparto dei media è leggermente migliorata, ma l'Italia realizza comunque un punteggio basso in base all'indice di libertà della stampa 2013 della Freedom House, posizionandosi tra i paesi con una stampa "parzialmente libera".

Differenza tra peculato e concussione

Il peculato, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 314 (Peculato) del codice penale, in virtù del quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; detto reato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La disciplina del peculato è stata modificata con la Legge 86/1990, recante Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

La concussione (dal latino tardo *concussio* «scossa, eccitamento» dunque «pressione indebita, estorsione») è il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa (concussione violenta) o induca (concussione implicita o fraudolenta) qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale.

Reato tipico dell'ordinamento giuridico penale della Repubblica Italiana, la fattispecie concussiva non è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei e internazionali (al suo posto troviamo l'estorsione aggravata). I beni tutelati dalla fattispecie sono pubblici (buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione) e allo stesso tempo anche privati (tutela contro abusi di potere e lesioni della libertà di autodeterminazione). Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, la concussione è il reato più gravemente sanzionato. A seguito della riforma introdotta dalla l. 6 novembre 2012, n.190, è prevista la reclusione da sei a dodici anni (anche ante riforma era il reato contro la P.a. più sanzionato). La normativa italiana di contrasto al fenomeno concussivo è contenuta nel codice penale e precisamente nel Libro II, Titolo II "Dei delitti contro la pubblica amministrazione" (art. 314-360).

Criminalità economica

I termine criminalità economica include una serie di reati che violano il codice penale e le norme civili che regolano le relazioni economiche e finanziarie fra i soggetti (le persone fisiche e giuridiche) e i relativi diritti, incluso il diritto alla proprietà.

Come qualsiasi altro reato o crimine quello "economico" è un atto giuridico e si manifesta attraverso un elemento oggettivo. Tale elemento oggettivo è costituito a sua volta da tre elementi necessari: (A) una condotta illecita che produce un evento (B) in virtù di un nesso causale (C). Il nesso causale C collega

la condotta A del soggetto allevento B che ne viene generato secondo lo schema A-C-B. In altre parole levento deve essere manifestamente una conseguenza della condotta del soggetto. Per condotta si intende un comportamento concreto, una pratica consistente in unazione o in unomissione (una non-azione) contraria alla legge penale.

Nell'apprezzamento dei reati economici (come ad esempio il riciclaggio di danaro sporco) è importante, per non dire fondamentale, l'aspetto soggettivo, ovvero l'effettiva consapevolezza del soggetto nel commettere atti che producono danno alla collettività e agli altri individui, cioè alle vittime dei reati economici. Una condotta scorretta può produrre un crimine economico perché manifestamente dolosa (ovvero intenzionale) o per "dolo eventuale", poiché l'autore, "sapendo o potendo presumere" che sta causando un danno o un evento illecito non fa nulla per evitare di produrlo.

I principali reati economici citati quotidianamente dalla cronaca sono la truffa, la corruzione, la concussione, il riciclaggio di danaro sporco, l'estorsione, la bancarotta fraudolenta, la frode fiscale (a seconda della legislazione del paese), l'appalto irregolare, tutti i crimini che utilizzano l'essere umano come merce da vendere e sfruttare, come il traffico di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. In questo senso quasi tutti i crimini votati al lucro, all'usurpazione o all'abuso di potere sono dei reati "economici".

Distinguiamo i crimini economici commessi da singoli soggetti da quelli messi in atto dalle organizzazioni criminali come la mafia, la camorra, la 'ndrangheta ... i cartelli dell'eroina e della cocaina, le reti internazionali di trafficanti di armi, logge massoniche deviate, servizi segreti fuori controllo ecc.. La lotta contro il riciclaggio di danaro sporco promossa dagli Stati Uniti d'America ai tempi di Reagan, negli anni '80, nell'intento di arginare i traffici internazionali di droga, ha dato un grande impulso alla lotta contro il crimine economico su scala internazionale. Come le inchieste di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e degli altri magistrati del pool antimafia di Palermo e le inchieste milanesi sul crack del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e la loggia P2 (1982) che anticipano Tangentopoli di un decennio.

Termini di prescrizione

La questione della prescrizione è un problema particolarmente serio ai fini delle indagini e dell'accertamento nel merito dei casi di corruzione in Italia. Il termini di prescrizione previsti dalla disciplina italiana, sommati alla lunghezza dei processi, alle regole e ai metodi di calcolo della prescrizione, alla mancanza di flessibilità circa i motivi per sospendere e interrompere la decorrenza dei termini e all'esistenza di un termine assoluto che non può essere interrotto o sospeso, hanno determinato e determinano tuttora l'estinzione di un gran numero di procedimenti. La revisione della normativa che regola attualmente la prescrizione rientra tra le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto all'Italia a luglio 2013, nel quadro del semestre europeo, quale fattore importante per rafforzare il quadro giuridico di contrasto della corruzione. Secondo uno studio di Transparency International del 2010 su come i termini di prescrizione influenzano le azioni giudiziarie relative ai casi di corruzione nell'Unione Europea, tra il 2005 e il 2010 circa un procedimento su dieci per reati di corruzione si è estinto per scadenza dei termini di prescrizione. Nel frattempo la situazione non sembra essere migliorata, nonostante le preoccupazioni ripetutamente espresse dal GRECO e dall'OCSE tra il 2009 e il 2013. Secondo uno studio del 2010, i procedimenti penali estinti in Italia per scadenza dei termini di prescrizione sono circa l'11,14% nel 2007 e il 10,16% nel 2008. Nello stesso periodo la media negli altri Stati membri dell'UE menzionati dallo studio andava dallo 0,1 al 2%. Secondo i dati OCSE, dal 2011 si sono estinti per scadenza dei termini di prescrizione 30 procedimenti per corruzione transnazionale su 47 (ovvero oltre il 62%). Prima dell'entrata in vigore della nuova legge anticorruzione, i termini di prescrizione relativi per la maggior parte dei reati di corruzione "classici" erano di circa 6 anni, mentre il termine di prescrizione assoluto era di 7,5 anni. La riforma della disciplina della prescrizione del 2005 ha modificato le regole di calcolo al solo scopo di differenziare l'estensione dei termini di

prescrizione in funzione del casellario giudiziale dell'imputato: se l'imputato è incensurato non aumentano i termini di prescrizione in presenza di circostanze aggravanti. Un importante e più fondamentale

impedimento contenuto nella normativa vigente consiste nel fatto che i termini di prescrizione decorrono anche dopo la sentenza di condanna di primo grado (cioè fino alla sentenza definitiva). Data la lunghezza dei procedimenti giudiziari, questo ha determinato situazioni di prescrizione anche dopo sentenze di condanna di primo grado. La legge anticorruzione n. 190/2012 ha lasciato invariata la disciplina sulla prescrizione. Se da un lato la nuova legge aumenta la pena massima per alcuni reati, prorogando così di fatto i termini di prescrizione, essendo i due aspetti collegati, dall'altro prevede sanzioni minori per nuove fattispecie di reato, come la cosiddetta "concussione per induzione" (induzione indebita a dare o promettere utilità) ritenuta dagli operatori più frequente di quella classica, abbreviando così i termini di prescrizione. Occorre inoltre tener presente che le nuove norme penali più favorevoli, cioè quelle che abbreviano i termini di prescrizione, si applicano anche ai procedimenti in corso. Il ministero della Giustizia ha incaricato un gruppo di lavoro (la Commissione Fiorella) di studiare la questione e individuare le opzioni di riforma della disciplina della prescrizione. La commissione ha studiato l'impatto della prescrizione su una serie di cause tra il 2005 e il 2010 e ha reso noti i risultati dello studio a aprile 2013. Lo studio, che riguarda le principali procure italiane, rende conto di un lieve decremento (inferiore al 3%) del tasso di prescrizione per i casi di corruzione, tasso ritenuto normale e che si giustifica in parte alla luce del principio di legalità (obbligatorietà dell'azione penale). Secondo il GRECO il rischio di prescrizione per i reati di corruzione aumenta in realtà per effetto del metodo di calcolo dei termini di prescrizione combinato a altri fattori (ritardi e arretrati dei procedimenti penali, complessità dei casi di corruzione). Inasprire le sanzioni per determinati reati di corruzione non è di per sé una soluzione idonea; per affrontare il problema il GRECO auspica l'adozione di un piano con tempi e opzioni ben definiti.

Capacità di garantire un'applicazione efficace della nuova legge anticorruzione

All'indomani dell'adozione della nuova legge anticorruzione n. 190/2012 il governo ha emanato una serie di decreti attuativi. Il primo decreto legislativo, adottato negli ultimi mesi del 2012, riguarda l'ineleggibilità dei pubblici ufficiali a seguito di condanne definitive per determinati reati contro la pubblica amministrazione, tra cui la corruzione. Tra marzo e aprile 2013 il governo ha emanato altri due decreti: uno sul divieto di ricoprire determinati incarichi pubblici a seguito di condanne (definitive e non) per reati contro la pubblica amministrazione, tra cui la corruzione, e l'incompatibilità e il divieto per i titolari di incarichi pubblici di ricoprire incarichi nel settore privato; l'altro sugli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel 2013 il governo ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici predisposto dal dipartimento della funzione pubblica. Altri aspetti disciplinati dalla legge anticorruzione n. 190/2012, come l'approccio coordinato dei dispositivi di controllo, non sono stati ancora affrontati. La legge anticorruzione n. 190/2012 designa la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) quale autorità nazionale anticorruzione preposta al coordinamento delle politiche di prevenzione della corruzione su scala nazionale. Composta solo da tre membri e con un organico di supporto di appena 30 effettivi, soggetti a frequenti sostituzioni, la CIVIT sembra però mancare della necessaria capacità per assolvere efficacemente a questo compito. La stessa CIVIT interpreta le proprie funzioni in modo piuttosto ristretto, limitandosi a svolgere un ruolo più reattivo che proattivo e concentrandosi in particolare sulla trasparenza, sulle funzioni consultive e sulla verifica formale dei documenti strategici predisposti dalle amministrazioni. L'esercizio dei poteri ispettivi conferiti alla CIVIT dalla legge anticorruzione sembra avere una priorità secondaria, mentre l'esercizio dei poteri sanzionatori è pressoché inesistente, soprattutto in ambito regionale e locale. La legge anticorruzione n. 190/2012 prevede l'adozione di un piano nazionale triennale di prevenzione della corruzione e pone l'obbligo per tutti gli organi amministrativi di adottare piani d'azione (incentrati sulla prevenzione). Tutti i piani d'azione devono basarsi sulla valutazione del rischio di corruzione. Anche le camere di commercio regionali predispongono piani pluriennali di prevenzione della corruzione e molte vi hanno già provveduto. A luglio 2013 la CIVIT ha emanato una serie di linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 e a settembre 2013 ha approvato il piano nazionale anticorruzione triennale, predisposto dal dipartimento della funzione pubblica, che individua le linee generali di attuazione della legge anticorruzione da parte delle singole amministrazioni pubbliche. Molte amministrazioni (anche locali) hanno già trasmesso alla CIVIT i propri piani d'azione e tra il 2011 e il 2012 ne sono stati predisposti oltre 100. Ogni organo amministrativo nomina un funzionario responsabile della prevenzione e della corruzione che, in caso di inadeguatezza del sistema, ne rende conto sia sul piano disciplinare che manageriale. La grande maggioranza delle amministrazioni aveva nominato un responsabile già nel 2013.

L'ambizione di questo nuovo approccio sulle politiche di integrità nella pubblica amministrazione è lodevole, ma è altrettanto importante scongiurare il rischio che quest'esercizio su larga scala si trasformi in un processo formalistico dove i documenti programmatici e l'assetto istituzionale continuo di più degli interventi immediati in grado di risolvere le falle esistenti. Non è peraltro chiaro se tutte le amministrazioni vantano la capacità per elaborare i piani d'azione e garantirne un'attuazione e un controllo efficaci, un aspetto questo particolarmente rilevante nel caso degli enti locali. Il rapporto del 2012 della commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione individua infatti proprio nelle amministrazioni locali uno dei principali fattori di rischio, soprattutto per quanto riguarda i legami tra amministrazione e politica (in particolare in materia di pianificazione urbanistica) e tra amministrazione e settore privato (maggior ricorso all'esternalizzazione e alle procedure negoziate per effetto della crisi), e alla mancanza di chiarezza nella ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governo. La commissione ha proposto una serie di misure correttive consistenti, per esempio, nel definire chiaramente le competenze tra consigli regionali e enti amministrativi, nel garantire maggiore trasparenza e disciplina nell'attuazione delle procedure amministrative, nel potenziare i meccanismi di controllo interno e nel dare priorità ai settori più a rischio, come la pianificazione urbanistica.

Conflitto di interessi e dichiarazioni patrimoniali

La normativa applicabile alla pubblica amministrazione e la legge anticorruzione n. 190/2012 prevedono norme specifiche per un'ampia gamma di situazioni di conflitto di interessi attuale, potenziale e apparente, con una serie di accorgimenti per porvi rimedio, anche per quanto riguarda il sistema delle "porte girevoli" (per esempio con l'introduzione di periodi di riposo obbligatori di tre anni). I contratti conclusi o gli incarichi conferiti in violazione della norma contro le "porte girevoli" sono nulli e in caso di violazione scatta il divieto per i soggetti privati interessati di sottoscrivere contratti con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi. Successivamente all'adozione della legge anticorruzione n. 190/2012 il governo ha emanato il decreto legislativo del 14 marzo 2013 sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni che incombono alle pubbliche amministrazioni, in forza del quale i titolari di cariche elettive e di governo, e loro familiari fino al secondo grado, hanno l'obbligo di rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Il decreto parte dal principio che l'accessibilità delle informazioni pubbliche è la regola e che le eccezioni devono essere espressamente previste dalla legge. L'obbligo di pubblicare la propria situazione patrimoniale incombe ai titolari di cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, e a chi svolge compiti temporanei per conto delle pubbliche autorità. Il decreto legislativo emanato dal governo a aprile 2013 prevede poi l'incompatibilità e l'inconferibilità di incarichi a chi è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione. Il decreto prevede inoltre l'incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato vigilati o finanziati dalla pubblica amministrazione, come anche tra l'incarico di dirigente nella pubblica amministrazione e cariche di indirizzo politico. Sebbene preveda norme lodevoli, il quadro giuridico non è chiaro in riguardo a un dispositivo di verifica professionale indipendente e a un corrispondente sistema di sanzioni dissuasive da far scattare in caso di violazione delle norme sulle dichiarazioni patrimoniali e sul conflitto di interessi da parte dei pubblici ufficiali a livello centrale, regionale e locale. Non è del tutto chiaro in che modo violazioni gravi di queste norme facciano scattare sanzioni adeguate, come il licenziamento, né in che modo le decisioni adottate in violazione di queste norme siano abrogate e il danno venga risarcito. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni patrimoniali per le cariche elettive e di governo. L'ultima valutazione del GRECO nel quadro del primo e secondo ciclo di valutazione congiunta fa riferimento al ruolo di vigilanza, segnalato dalle autorità italiane, dell'autorità garante della concorrenza in merito al conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo (e relativi coniugi e familiari). Secondo le autorità italiane, l'autorità garante della concorrenza ha adottato rigorosi orientamenti interpretativi, che ampliano notevolmente la portata delle disposizioni in questo settore, circostanza che sembra confermata dalla giurisprudenza disponibile. A questo riguardo le autorità italiane hanno poi segnalato che l'autorità garante della concorrenza si è servita delle dichiarazioni patrimoniali ricevute per individuare i settori maggiormente esposti al rischio di conflitto di interessi (per esempio quello radiotelevisivo). Non è comunque chiaro come si svolgerà nella pratica la verifica delle dichiarazioni patrimoniali e del conflitto d'interessi alla luce della legge anticorruzione n. 190/2012. La CIVIT è attualmente incaricata di garantire il rispetto dei requisiti di pubblicazione e di monitorare eventuali irregolarità, ma i suoi poteri sono essenzialmente di natura regolamentare, di consulenza o di

guida, e la commissione non è competente a verificare nel merito il conflitto di interessi e le dichiarazioni patrimoniali dei pubblici ufficiali. Il GRECO ha inoltre sottolineato che “a problematica dei conflitti di interesse è una questione estremamente controversa in Italia e merita di essere verificata attentamente al fine di preservare la credibilità del sistema”.

Appalti pubblici

Nel 2011 i contratti pubblici per opere, forniture e servizi rappresentavano circa il 15,9% del PIL italiano. Nello stesso anno il valore delle gare d'appalto pubblicate nella gazzetta ufficiale in percentuale della spesa totale per i contratti di opere, forniture e servizi era del 18,3%. Il già citato rapporto del 2012 della commissione ad-hoc individua negli appalti pubblici un settore particolarmente esposto al rischio di corruzione. In Italia il ricorso a procedure negoziate (soprattutto senza pubblicazione del bando) è più frequente della media: nel 2010 rappresentava infatti il 14% del valore dei contratti, contro il 6% della media dell'Unione. Questo fattore aumenta il rischio di condotte corrotte e fraudolente. Secondo il sondaggio Eurobarometro del 2013 sulla corruzione, per gli italiani la corruzione è un fenomeno diffuso negli appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali (70% dei rispondenti italiani contro il 56% della media UE) e negli appalti gestiti dagli enti locali (69% dei rispondenti italiani contro il 60% della media UE). Nello specifico i rispondenti italiani ritengono le seguenti pratiche particolarmente diffuse nelle gare d'appalto pubbliche: capitolati su misura per favorire determinate imprese (52%); abuso delle procedure negoziate (50%); conflitto di interesse nella valutazione delle offerte (54%); offerte concordate (45%); criteri di selezione o di valutazione poco chiari (55%); partecipazione degli offerenti nella stesura del capitolato (52%); abuso della motivazione d'urgenza per evitare gare competitive (53%); modifica dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto (38%). In Italia il settore delle infrastrutture è a quanto pare quello in cui la corruzione degli appalti pubblici risulta più diffusa; dato che le risorse in gioco sono cospicue, il rischio di corruzione e infiltrazioni criminali è particolarmente elevato. Anche il rischio di collusione è peraltro elevato dal momento che solo pochi prestatori sono in grado di fornire le opere, le forniture e i servizi interessati. Secondo studi empirici, in Italia la corruzione risulta particolarmente lucrativa nella fase successiva all'aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti di opere/forniture/servizi. La Corte dei conti ha più volte constatato la correttezza della gara, il rispetto delle procedure e l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta più vantaggiosa, anche se in compenso la qualità dei lavori viene intenzionalmente compromessa nella fase di esecuzione. Più che rivelare la presenza di pratiche corruttive, queste irregolarità, come anche le indicazioni date da Eurobarometro, mettono a nudo i punti deboli dei dispositivi di controllo in vigore, in particolare nella fase di realizzazione dell'appalto pubblico. La Corte dei conti ha fatto inoltre presente una carenza dei propri poteri di controllo: la Corte non può infatti eseguire controlli ad hoc senza preavviso, il che si ripercuote negativamente sul tasso di accertamento delle irregolarità. D'altro canto la depenalizzazione del falso in bilancio produce effetti negativi in termini di prevenzione delle irregolarità, in particolare nella fase di esecuzione. Nel solo caso delle grandi opere pubbliche la corruzione (comprese le perdite indirette) è stimata a ben il 40% del valore totale dell'appalto. Grandi opere di costruzione come quelle per la ricostruzione a L'Aquila dopo il terremoto del 2009, per l'Expo Milano 2015 o per la futura linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione sono viste, nella sfera pubblica, come particolarmente esposte al rischio di distrazione di fondi pubblici e infiltrazioni criminali. L'alta velocità è tra le opere infrastrutturali più costose e criticate per gli elevati costi unitari rispetto a opere simili. Secondo gli studi, l'alta velocità in Italia è costata 47,3 milioni di euro al chilometro nel tratto Roma-Napoli, 74 milioni di euro tra Torino e Novara, 79,5 milioni di euro tra Novara e Milano e 96,4 milioni di euro tra Bologna e Firenze, contro gli appena 10,2 milioni di euro al chilometro della Parigi-Lione, i 9,8 milioni di euro della Madrid-Siviglia e i 9,3 milioni di euro della Tokyo-Osaka. In totale il costo medio dell'alta velocità in Italia è stimato a 61 milioni di euro al chilometro. Queste differenze di costo, di per sé poco probanti, possono rivelarsi però una spia, da verificare alla luce di altri indicatori, di un'eventuale cattiva gestione o di irregolarità delle gare per gli appalti pubblici. Consapevole dei rischi di corruzione e infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, l'Italia presta crescente attenzione a questi problemi, intervenendo con nuove leggi, come la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari degli appalti pubblici, promuovendo nuovi progetti per rintracciare le operazioni finanziarie e prevenire le infiltrazioni mafiose o sviluppando la capacità del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere. La legge anticorruzione n. 190/2012 ha poi introdotto ulteriori misure, come l'obbligo per tutte le amministrazioni di pubblicare online i conti e i bilanci annuali, di indicare la ripartizione dei costi delle opere e dei servizi pubblici e di

fornire informazioni dettagliate sulle gare in corso e già concluse. La legge prevede anche una banca dati sugli appalti pubblici e l'obbligo per i prefetti di istituire elenchi di operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, misura in fase di attuazione. Quanto alla più vasta tematica della trasparenza della spesa pubblica e della pubblica amministrazione, le autorità italiane hanno messo in atto numerose misure mirate a garantire maggiore trasparenza. È degna di nota in tal senso la legge n. 136/2010 sul controllo dei flussi finanziari, in forza della quale tutti i pagamenti nell'ambito dei contratti di appalto pubblico vanno effettuati tramite un unico conto corrente dedicato, in modo da prevenire globalmente il fenomeno corruttivo in questo ambito. Il decreto "Semplifica Italia" del 2012 prevede il ricorso all'amministrazione elettronica, procedure più razionali per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche e la nomina dei dirigenti cui i cittadini possono rivolgersi nei casi di inattività dell'amministrazione.

Buone pratiche — piattaforme per la trasparenza

Bussola della trasparenza⁷⁹: iniziativa del ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione volta a monitorare la disponibilità e l'accesso all'informazione sui siti web delle amministrazioni.

Avviso Pubblico (www.avvisopubblico.it): rete di oltre 200 amministrazioni regionali, provinciali e comunali concretamente impegnate a prevenire la corruzione e le infiltrazioni mafiose nelle strutture pubbliche.

ITACA⁸⁰: associazione impegnata a garantire la trasparenza degli appalti pubblici e della spesa pubblica in generale. Vi partecipa circa il 90% delle amministrazioni regionali.

CAPACI⁸¹ (Creation of automated procedures against criminal infiltration in public contracts): progetto per il monitoraggio dei flussi finanziari nella catena logistica di grandi contratti pubblici, finanziato con fondi dell'Unione. Il sistema prevede una banca dati di trasferimenti bancari e segnalazioni di comportamenti anomali in modo da permettere alle autorità di evitare infiltrazioni di capitali illeciti. Il progetto si svolge attualmente in fase pilota in una serie di regioni italiane.

Linee guida⁸²: il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ha approvato un documento strategico antimafia quale misura preventiva contro le infiltrazioni mafiose nel programma di infrastrutture strategiche. Sono state così emanate linee guida e istruzioni sui controlli antimafia riguardanti gli appalti e i subappalti di opere, forniture e servizi per i progetti infrastrutturali strategici, come la ricostruzione post-terremoto in Abruzzo o l'Expo Milano 2015.

Evoluzione futura

L'adozione a novembre 2012 della legge anticorruzione segna un importante passo in avanti nella lotta contro la corruzione in Italia. La nuova normativa dà rilievo a politiche di prevenzione mirate a potenziare la responsabilità (accountability) dei pubblici ufficiali e della classe politica e a riequilibrare l'onere della lotta anticorruzione, che attualmente grava quasi esclusivamente sulle forze dell'ordine e sulla magistratura. Tuttavia, nonostante il profondo impegno profuso dalla Corte dei conti, dagli organi di contrasto, dalle procure e dai giudici, la corruzione in Italia rimane un problema serio. La nuova ondata di scandali di corruzione, che hanno coinvolto una serie di cariche elettive regionali, ha fatto luce sul finanziamento illecito dei partiti politici e delle campagne elettorali e ha rivelato infiltrazioni mafiose, anche se sono tuttora rari i casi in cui sanzioni dissuasive vengono realmente comminate a pubblici ufficiali di alto rango. Il regime restrittivo della prescrizione continua a ostacolare l'accertamento nel merito dei casi di corruzione. La disciplina sul conflitto di interessi e sui finanziamenti ai partiti politici è sotto certi aspetti insoddisfacente. Gli appalti pubblici e il settore privato continuano a essere settori a rischio, malgrado le misure fin qui adottate. In generale occorrono ulteriori sforzi per garantire un'applicazione e un monitoraggio efficaci del quadro legislativo anticorruzione, compresi i decreti legislativi, in modo da garantire un impatto sostenibile sul campo. La Commissione suggerisce di dare maggiore attenzione ai seguenti aspetti:

- rafforzare il regime di integrità per le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali, anche con codici di comportamento completi, strumenti adeguati di rendicontazione e sanzioni dissuasive in caso di violazione. Vagliare l'opportunità di spronare i partiti politici ad adottare codici di comportamento e di promuovere patti deontologici tra partiti e gruppi politici. Astenersi dall'adozione di leggi ad personam. Rafforzare il quadro giuridico e attuativo sul finanziamento ai partiti politici, soprattutto per quanto riguarda le donazioni, il consolidamento dei conti, il coordinamento e adeguati poteri di controllo sul finanziamento dei partiti e l'applicazione di sanzioni dissuasive;
- colmare le lacune della disciplina della prescrizione, come richiesto dalle raccomandazioni rivolte all'Italia a luglio 2013 nel quadro del semestre europeo, vagliando la modifica della normativa sulla decorrenza dei termini di prescrizione (anche escludendo le istanze d'appello dai termini di prescrizione) e l'adozione di norme più flessibili sulla sospensione e sull'interruzione. Valutare il rischio di prescrizione per i procedimenti in corso per reati di corruzione e dare priorità ai procedimenti che presentano tale rischio;
- estendere i poteri e sviluppare la capacità dell'autorità nazionale anticorruzione CIVIT in modo che possa reggere saldamente le redini del coordinamento e svolgere funzioni ispettive e di supervisione efficaci, anche in ambito regionale e locale. Garantire un quadro uniforme per i controlli interni e affidare la revisione contabile della spesa pubblica a controllori esterni indipendenti a livello regionale e locale, soprattutto in materia di appalti pubblici. Garantire un sistema uniforme, indipendente e sistematico di verifica del conflitto di interessi e delle dichiarazioni patrimoniali dei pubblici ufficiali, con relative sanzioni deterrenti;
- rendere più trasparenti gli appalti pubblici, prima e dopo l'aggiudicazione, come richiesto dalle raccomandazioni rivolte all'Italia a luglio 2013 nel quadro del semestre europeo. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto ponendo l'obbligo per tutte le strutture amministrative di pubblicare online i conti e i bilanci annuali, insieme alla ripartizione dei costi per i contratti pubblici di opere, forniture e servizi, in linea con la normativa anticorruzione. Considerare di conferire alla Corte dei conti il potere di effettuare controlli senza preavviso. Garantire il pieno recepimento ed attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Vagliare la messa a punto di dispositivi preventivi e di monitoraggio della corruzione per le imprese che operano in settori,

come la difesa e l'energia, in cui casi di corruzione transnazionale su larga scala hanno evidenziato l'esposizione al fenomeno.

Anac

L'Autorità nazionale anticorruzione, in acronimo ANAC, è un'autorità amministrativa indipendente italiana. La sua funzione è la prevenzione della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, nelle società partecipate e controllate dalla pubblica amministrazione, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. L'Autorità è composta da 5 membri, di cui uno è presidente. Si avvale di un organo ausiliario, la Camera arbitrale (prevista dall'art. 242 del codice dei contratti pubblici).

Le aree e gli uffici dell'Autorità sono stati definiti con un atto di organizzazione del 29 ottobre 2014, in attuazione della delibera dell'Autorità n. 143 del 30 settembre 2014. L'atto di organizzazione individua i centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'ANAC, ridefinita con l'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, nelle more della presentazione e approvazione del piano di riordino.

La struttura generale dell'ANAC in funzione della sua missione istituzionale è stata suddivisa in quattro ambiti strategici:

- indirizzo e programmazione (Presidenza)
- supporto alla missione istituzionale pianificazione e controllo (Segretariato generale)
- vigilanza
- regolazione

L'ANAC ha costituito un'unità speciale EXPO 2015 con compiti di controllo e di vigilanza sulla correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015.

Unodc

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) è un'agenzia delle Nazioni Unite fondata nel 1997 come ufficio per il controllo della droga e la prevenzione del crimine unendo il Programma internazionale delle Nazioni Unite per il controllo della droga (UNDCP) e la Divisione per la prevenzione del crimine e la giustizia criminale all'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine a Vienna nel 2002. L'agenzia, che comprende circa 1500 dipendenti in tutto il mondo, ha sede a Vienna, in Austria, con 21 succursali e due uffici intermediari, uno a Bruxelles e l'altro a New York. L'agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal segretario delle Nazioni Unite. Al momento, la posizione è ricoperta da Yuri Fedotov, ex-ambasciatore russo nel Regno Unito. Con riferimento alla sua nomina nel 2010, Fedotov è succeduto ad Antonio Maria Costa in questa carica, e anche come direttore generale presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna. Gli obiettivi di lungo periodo di questo ufficio sono di fornire strumenti ai governi per combattere il traffico di droga, il terrorismo, la corruzione e problemi simili, aumentare la conoscenza di questi problemi fra le istituzioni governative e le agenzie, e di sensibilizzare l'opinione pubblica su questi problemi, sia a livello locale e nazionale che globale. Circa il 90% dei finanziamenti proviene da donazioni volontarie, principalmente dai governi.

Debito pubblico in tempo reale

http://www.economist.com/content/global_debt_clock

Finanziamento del terrorismo

Quando si parla di "finanziamento del terrorismo" si deve fare riferimento a ogni attività diretta alla raccolta, all'accumulo, all'intermediazione, al deposito, alla custodia e alla distribuzione di risorse economiche per finanziare e sostenere azioni "con finalità di terrorismo". In pratica azioni tese a recare danno a persone e cose, intimidire la popolazione e condizionare i poteri pubblici. Di conseguenza diventa fondamentale identificare e bloccare i flussi finanziari a disposizione dei terroristi, sia per ridurre la capacità operativa sia per minarne la capacità di relazioni internazionali. A questo scopo le norme antiriciclaggio e antiterrorismo identificano chi sono i soggetti ai quali è demandato l'obbligo di controllo, verifica e segnalazione delle transazioni sospette allo scopo di prosciugare la capacità di attacco di relazioni internazionali dell'organizzazione terroristica. Il fenomeno del terrorismo internazionale, e purtroppo anche italiano, è stato abbondantemente indagato e studiato nella sua essenza, e le matrici sono a tutti note. La direttiva europea 2005/60/CE ha introdotto negli ordinamenti europei la nozione di "finanziamento" del terrorismo, la cui linfa è il riciclaggio, in una connessione intima e di micidiale pericolosità per il sistema economico e per la sicurezza internazionale. Nell'attività di finanziamento del terrorismo l'illiceità è rappresentata dalle finalità dell'investimento delle disponibilità economiche, in quanto le stesse sono utilizzate per finanziare attività illegali di matrice terroristica; attività, quest'ultime, "dannose non solo per l'economia, ma soprattutto per la civile e pacifica convivenza dei popoli". Al fine di definire il ruolo rivestito dagli intermediari finanziari nell'ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale occorre fare una breve premessa per evidenziare che gli obblighi posti in capo agli stessi trovano la propria fonte normativa in due differenti decreti legislativi emanati, entrambi, al fine di dare organica attuazione alla direttiva, 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, inerente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I disposti normativi sopra richiamati sono da individuare nei:

- 1) decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale (di seguito decreto antiriciclaggio);
- 2) decreto legislativo del 26 luglio 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (di seguito decreto antiterrorismo).

In particolare:

- il "decreto antiriciclaggio" è stato emanato al fine di prevedere modalità operative per eseguire gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazioni di operazioni sospette;
- il "decreto antiterrorismo" è stato, invece, emanato al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche, stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dai Regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, nonché dai regolamenti comunitari emanati, ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità Europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ruolo degli intermediari finanziari nell'ambito della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale è disciplinato sia dal "decreto antiriciclaggio", sia dal "decreto antiterrorismo", dai quali emerge con chiarezza come l'efficacia dell'azione di contrasto finanziario al terrorismo, unitamente a quella diretta a prevenire il riciclaggio, siano necessariamente connesse all'attenzione che gli intermediari finanziari stessi devono prestare nell'individuazione dei flussi economici e monetari che potrebbero essere utilizzati da soggetti, che con gli stessi si relazionano per motivi inerenti l'attività istituzionale, con la finalità di finanziare il terrorismo internazionale. Per tali motivazioni agli intermediari finanziari è richiesta l'adozione di idonei ed appropriati sistemi e procedure in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di

conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione del rischio e di invio delle comunicazioni dirette a prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di finanziamento del terrorismo e a dare attuazione alle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di soggetti legati ad organizzazioni terroristiche.

L'analisi del ruolo rivestito dagli intermediari finanziari nel lotta contro il finanziamento del terrorismo internazionale non potrà, pertanto, prescindere dalla disamina degli obblighi posti in capo agli stessi da entrambi i decreti.

Misure poste in capo agli intermediari finanziari dal "decreto antiterrorismo"

Il 'decreto antiterrorismo' individua e disciplina le misure da attuare in concreto per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo internazionale, unitamente alle comunicazioni che gli intermediari finanziari devono effettuare nei confronti dell'Autorità di vigilanza e di polizia.

In particolare, il decreto:

- 1) individua formalmente i soggetti destinatari delle misure di congelamento, nei "soggetti designati" ;
- 2) definisce i "soggetti designati" come le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi o le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali emanati dal Ministro dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministro degli Affari esteri su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria ;
- 3) definisce il contenuto della condotta illecita, prevedendo espressamente il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o di stanziarli a loro vantaggio, chiarendo che la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto od indiretto, di aggirare le misure di congelamento è, altresì, vietata. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto di servizi finanziari ritenuti, in buona fede, conformi al decreto legislativo del 26 luglio 2007, n. 109, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza;
- 4) definisce l'attività di congelamento dei fondi , chiarendo che per tale si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti Ministeriali (emanati dal Ministro dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria) di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- 5) definisce l'attività di congelamento delle risorse economiche chiarendo che per tale si intende il divieto, in virtù di regolamenti comunitari, e dei decreti Ministeriali (emanati dal Ministro dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministro degli Affari esteri su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria), di trasferimento, disposizione o modifiche;
- 6) descrive il contenuto dell'obbligo di congelamento dei fondi e delle risorse economiche prevedendo espressamente che:
 - i fondi, sottoposti a congelamento non possano costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo;
 - le risorse economiche sottoposte a congelamento non possano costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione oppure al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo;
- 7) disciplina gli effetti giuridici connessi alla violazione dell'obbligo di congelamento, prevedendo una specifica causa di nullità degli atti posti in essere in deroga ai divieti sopra descritti;
- 8) individua formalmente la data di efficacia della misura di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, prevedendo espressamente che la stessa sia efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;
- 9) chiarisce gli effetti del congelamento su eventuali provvedimenti di sequestro o confisca dei fondi o delle

risorse economiche, prevedendo che il congelamento non pregiudichi gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito dei procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche;

10) individua i destinatari degli obblighi di comunicazione negli intermediari finanziari così come definiti all'articolo 11, primo e secondo comma, del decreto legislativo 21 novembre, 2007, n. 231;

11) definisce il contenuto ed i termini della comunicazione, prevedendo espressamente in capo agli intermediari finanziari l'obbligo di:

- comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate, indicando:

a) i soggetti coinvolti;

b) l'ammontare;

c) la natura dei fondi;

d) la natura delle risorse economiche;

- comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
- comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), sulla base delle informazioni dalla stessa fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base alle informazioni fornite dal Comitato di sicurezza Finanziaria;
- comunicare, nel solo caso delle risorse economiche, al Nucleo Speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate, indicando:

e) i soggetti coinvolti;

f) l'ammontare;

g) la natura dei fondi;

h) la natura delle risorse economiche;

12) individua le sanzioni per le violazioni agli obblighi imposti in capo agli intermediari finanziari dal decreto antiterrorismo, prevedendo, salvo che il fatto costituisca reato, l'irrogazione della:

- sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo in caso di violazione delle disposizioni inerenti:

- il divieto, per i fondi sottoposti a congelamento, di costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo;

- il divieto, per le risorse economiche sottoposte a congelamento, di costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo;

- il divieto di mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o di stanziarli a loro vantaggio;

- il divieto di porre in essere una partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento;

- sanzione amministrativa pecuniaria, da euro cinquecento ad euro venticinquemila, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione descritti al punto 11.

In aggiunta ai citati obblighi di comunicazione, si ricorda che in capo agli intermediari finanziari sussiste, altresì, l'obbligo, dettato dal "decreto antiriciclaggio", di effettuare una segnalazione di operazione sospetta quando gli stessi sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o siano state tentate operazioni di finanziamento del terrorismo internazionale.

Per "finanziamento del terrorismo" si intende, sia per le finalità di cui al "decreto antiterrorismo", sia per quelle di cui al "decreto antiriciclaggio", qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione dei fondi o delle risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dell'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Le condotte con finalità di terrorismo, come sopra citato, sono definite nell'ambito del Codice penale, in particolare l'art. 270 sexies; esso chiarisce che sono da considerare "condotte con finalità di terrorismo" quelle che per loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o connesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionali vincolanti l'Italia.

Al fine di garantire l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, gli ordinamenti nazionali ed internazionali si affidano anche al ruolo istituzionale rivestito dagli intermediari finanziari ed alla conseguenziale "conoscenza" che gli stessi hanno della propria clientela e dei trasferimenti di natura economica a cui partecipano.

A questi è richiesto di svolgere un ruolo attivo nell'applicazione degli obblighi di congelamento sopra descritti, prevedendo nei loro confronti l'onere di comunicare l'avvenuto congelamento dei fondi all'Autorità di controllo, che tramite detta comunicazione acquisisce contezza delle operazioni poste in essere dai soggetti designati.

Misure poste in capo agli intermediari finanziari dal "decreto antiriciclaggio"

Il 'decreto antiriciclaggio', come sopra anticipato, detta, invece, delle misure volte a tutelare l'integrità del sistema finanziario ed, in generale, la correttezza dei comportamenti. Esso attribuisce un ruolo significativo agli intermediari finanziari nella lotta contro il finanziamento del terrorismo (ed il riciclaggio) richiedendo agli stessi l'adozione di misure idonee ed appropriate in materia di:

- adeguata verifica della clientela;
- segnalazione delle operazioni sospette;
- conservazione dei documenti;
- controllo interno;
- valutazione del rischio;

- garanzia dell'osservanza delle disposizioni per impedire la realizzazione di operazioni di finanziamento del terrorismo internazionale.

Tra gli obblighi sopra delineati, particolare rilevanza rivestono, in materia, quelli inerenti l'adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette. In particolare, tali obblighi attribuiscono agli intermediari finanziari un ruolo attivo nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, in quanto viene loro richiesto di "conoscere" la propria clientela e di segnalare all'autorità di controllo tutti quei comportamenti ritenuti anomali e posti in essere dai clienti durante l'intera durata del rapporto continuativo.

Obblighi di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, come sopra precisato, consentono agli intermediari di approfondire la conoscenza della clientela e si concretizzano nelle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e verifica dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica dell'identità;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Dette prescrizioni vengono attuate dagli intermediari finanziari nell'esercizio della propria attività istituzionale:

- a) in fase di instaurazione di un rapporto continuativo;
- b) in fase di esecuzione di operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni frazionate;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente all'instaurazione di un rapporto continuativo, e in tutti quei casi in cui vi è sospetto di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile

Si evidenzia come il legislatore imponga agli intermediari finanziari l'acquisizione dei dati aggiornati, rilevanti ai fini degli obblighi di adeguata verifica, anche qualora vi siano dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti dagli stessi.

In riferimento a tale specifico ambito di analisi, il ruolo attribuito agli intermediari finanziari è quello di adottare misure organizzative tese a garantire l'impulso alla segnalazione di operazione sospetta anche in caso di operazioni che appaiono collegate alle ipotesi di terrorismo internazionale.

Come per il contrasto al riciclaggio, il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale.

Un ruolo fondamentale nella individuazione dei comportamenti anomali per la fattispecie di finanziamento del terrorismo internazionale è rivestito dagli indicatori di anomalia contenuti nel provvedimento della Banca d'Italia del 27 agosto 2010, ed in particolare da quelli specificatamente dedicati al finanziamento del terrorismo, che hanno ad oggetto l'analisi delle operazioni che:

- per il profilo oggettivo di chi le richiede, ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo;
- per modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi li richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni no profit a scopo di finanziamento del terrorismo.

Dalla disamina di tutti i comportamenti sopra descritti, rappresentativi di obblighi, richieste di comunicazione e di segnalazione, si rileva come gli stessi siano d'aiuto al monitoraggio delle movimentazioni finanziarie e delle condotte illecite perpetrate tramite l'uso del sistema finanziario. "Identificare ed isolare i flussi finanziari diretti verso i terroristi, non solo riduce la loro capacità di attacco, ma mina la capacità di gestire alleanze internazionali, di creare strutture a supporto della loro attività o semplicemente di acquistare armi".

Non vale ad escludere un comportamento proattivo degli intermediari finanziari in subjecta materia la circostanza che le fattispecie di finanziamento del terrorismo siano più difficili da individuare rispetto a quelle di riciclaggio. Dal punto di vista operativo, infatti, è d'obbligo precisare che si tratta comunque di rapporti e/o operazioni "anomale", sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, che vengano poste in essere da clientela non necessariamente vicina alle etnie "a rischio".

Si vuole dire, in altri termini, che è sì vero che la segnalazione di soggetti appartenenti alle liste ufficiali dei terroristi è doverosa (anche se spesso può generare confusione di omonimia e omofonia!) ma, anche, che il reato in questione può essere compiuto da insospettabili cittadini, italiani ed europei.

Se si guarda, infatti, agli ultimi dati messi a disposizione dall'UIF nel primo semestre 2011, le segnalazioni de quibus sono state 62 (in verità, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, contrariamente a quelle sul riciclaggio), ed in cima ai soggetti segnalati, divisi per nazionalità, svettano gli italiani (10), seguiti da soggetti del Bangladesh e Libia (6 ciascuno). La maggior parte sono presenti in liste OFAC, poi in liste UE , ma molti sono stati valutati in autonomia dall'intermediario.

Del totale di queste SOS, 86 sono state trasmesse agli organi investigativi e 36 di queste archiviate (il numero è più alto di quello sopra indicato perché c'erano sospesi da anni precedenti).

C'è poi da considerare il fatto che il sospetto di finanziamento del terrorismo è, oggi, unicamente ancorato alla presenza nelle suddette liste; al contrario, e come si evince dagli indicatori di anomalia appena citati, le fattispecie non sono necessariamente legate ai profili soggettivi.

Si discute ancora se la mera presenza nelle suddette liste costituisca condizione necessaria e sufficiente per la segnalazione alla UIF. Posto che la legge, parlando di soggetti "designati", parrebbe orientata in tal senso, si nutrono forti perplessità su detto automatismo. Vi sono stati casi, rilevati nell'esperienza professionale di chi scrive, nei quali operazioni del tutto "normali" e ordinarie (come il pagamento di utenze domestiche) siano state fatte oggetto di comunicazione all'UIF solo perché poste in essere da soggetti inclusi nelle liste.

Lo spirito delle norme di "prevenzione finanziaria", come ci piace definirla, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sembrerebbe però quella di ancorare le "anomalie" ai profili sia soggettivi che oggettivi della clientela. È vero che la segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento non costituisce notizia di reato, però la possibile contestazione al soggetto obbligato dell'omessa segnalazione di un cliente e non di un "fatto" (da ritenersi significativo) costituirebbe una possibile "forzatura".

Condanne

Il codice penale prevede diverse ipotesi di corruzione:

Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319-quater. c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 c.p. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:

ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Diversi dalla corruzione sono i reati di:

concussione (art. 317 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Whistleblowing

Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla. Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. E' evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all'interno di un'impresa, di un ente pubblico o di un'organizzazione no-profit sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto spesso i dipendenti non danno voce ai propri dubbi per pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di ritorsioni (se non addirittura del licenziamento) o per la frustrazione di non vedere un seguito concreto e fattivo alle proprie denunce. Una legge per l'istituto del whistleblowing offre - e offrirebbe anche in Italia - una tutela legale per i lavoratori che denunciano le irregolarità nel caso questi subiscano una ritorsione da parte del “denunciato” proprio a causa della delazione di quest'ultimo.

La legge anticorruzione introduce per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Le disposizioni si applicano ai pubblici dipendenti che denunciano condotte illecite, fuori dei casi di calunnia, diffamazione o violazione della vita privata. Le denunce sono rivolte al superiore gerarchico, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti. L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. Queste disposizioni hanno però un carattere piuttosto generico e non esaustivo, poiché non coprono tutti gli aspetti della segnalazione o tutti i tipi di tutela da concedere in queste circostanze. Non è inoltre contemplato il whistleblowing nel settore privato. Per la piena funzionalità del dispositivo di tutela dei segnalanti, sono ancora necessarie altre misure, tra cui precisazioni sui canali di segnalazione, dispositivi di protezione e campagne di sensibilizzazione. Trasparenza delle attività di lobbying. La normativa italiana non regola il lobbying: non è infatti previsto l'obbligo di registrare i lobbisti né di segnalarne i contatti con pubblici ufficiali.

Turbativa d'asta

L'articolo 353 del codice penale ci informa su cosa sia la turbata libertà degli incanti, meglio nota come turbativa d'asta. Si intende con questo quel comportamento volontario atto a impedire le gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private, sia con metodi come promesse, minacce o frodi, sia allontanando o impedendo l'accesso agli offerenti. L'accusato può essere incarcerato da sei mesi fino a cinque anni e obbligato al pagamento di un'ammenda pecuniaria che va dai cento fino ai milletrentadue euro. Il pubblico incanto, in quanto procedura aperta, è un'asta giudiziaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione in sale pubbliche: lo svolgimento dell'asta avviene per offerte al rialzo, che devono comunque sempre essere uguali o superiori al prezzo di partenza dell'asta. Ovviamente anche l'accordo preventivo fra offerenti è considerato frode e può essere perseguito in base all'articolo sulla turbativa d'asta. La questione è molto dibattuta in sede di appalti pubblici, in cui due o più imprenditori potrebbero accordarsi per aumentare il prezzo dei beni che devono essere venduti all'offerente, sia esso un privato o la stessa pubblica amministrazione.

La pratica della turbativa d'asta è purtroppo ancora una pratica fraudolenta che si registra in Italia e in molti altri Paesi, per questo tutti i membri OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) hanno delle norme che regolamentano le trattative delle aste pubbliche in maniera molto severa. Le turbative d'asta sono più frequenti negli appalti in cui sono presenti poche ditte specializzate, perché gli imprenditori hanno in questo modo più possibilità di accordarsi fra loro prima del pubblico incanto. Per questo oggi molte amministrazioni stanno optando per aprire gli appalti a quanti più imprenditori e operatori nel settore di riferimento possibili: più sono gli offerenti, più è probabile che la turbativa d'asta "vada a vuoto". In questo modo si evitano speculazioni e danni alla qualità dei servizi, le collusioni sono più difficili quando le imprese partecipanti sono in numero elevato. L'informazione sulle imprese partecipanti è molto importante, e dovrebbe essere svolta in anticipo dai funzionari che si occupano di aste pubbliche: lo storico di un'azienda e i comportamenti da essa assunti durante lo svolgimento di altre gare d'appalto può mettere in guardia su eventuali tentativi di turbativa d'asta. Anche la conoscenza approfondita di quali siano gli estremi per individuare "cartelli" e altre pratiche illecite è importante, una formazione continua e la presenza di consulenti e garanti durante l'asta pubblica può essere una soluzione responsabile che consente di procedere in maniera corretta e trasparente.

Embargo

Per embargo si intende il blocco degli scambi commerciali deciso da uno o più paesi nei confronti di un paese terzo, solitamente per motivi politici o economici. Si tratta di una misura di coartazione della libertà di decisione degli stati colpiti da tale provvedimento.

Alcuni modi per aggirare un provvedimento di embargo sono le triangolazioni e l'installazione di presidi operativi direttamente nel Paese oggetto dell'embargo.

Tramite le triangolazioni la compravendita è mediata da un Paese terzo che non aderisce ai trattati, e funge da intermediario per gli scambi di merci e dei pagamenti fra il Paese produttore e quello sottoposto a embargo. La mancata adesione ai trattati di embargo non è sanzionata, poiché un Paese neutrale risulta comodo per gli affari delle controparti.

Alcune società aprono "filiali distaccate" nei Paesi sottoposti a embargo e gestiscono gli scambi di materie prime e prodotti finiti mediante il meccanismo della triangolazione.

Tangentopoli

Tangentopoli, un termine che fu coniato all'inizio degli anni '90 per indicare il sistema di finanziamenti illeciti, corruzione e concussione che caratterizzava il mondo della politica e delle istituzioni italiane a livello nazionale.

Strettamente legato all'espressione 'Mani pulite', il periodo di Tangentopoli fu caratterizzato da indagini giudiziarie condotte a tappeto su tutto il territorio nazionale con le quali si individuò una pesante mole di episodi illeciti nei fatti pubblici: indagini, quelle del periodo di Tangentopoli che, oltre a scuotere molto l'opinione pubblica, la quale si schierò immediatamente dalla parte dei PM, arrivò a cambiare radicalmente il volto della politica italiana, portando alla dissoluzione della Democrazia Cristiana nel 1994.

Manipulite

L'espressione Mani pulite indica una serie d'inchieste giudiziarie condotte negli anni novanta. Queste rivelarono un sistema fraudolento che coinvolgeva la politica e l'imprenditoria, lo sdegno e l'instabilità politica seguenti decretarono la fine della Prima Repubblica. Partiti come la DC si sciolsero mentre altri come il PDS furono fortemente ridimensionati. La locuzione «Mani pulite» nacque da Giorgio Amendola, deputato del PCI, durante un'intervista pubblicata a Il Mondo in cui affermava: «Ci hanno detto che le nostre mani sono pulite perché non l'abbiamo mai messe in pasta. Come se non si potessero avere dei grandi affari amministrando l'opposizione in una certa maniera». In un'accezione ristretta, «Mani pulite» fa riferimento al fascicolo aperto alla Procura di Milano nel 1991 da Antonio Di Pietro, mentre in un'accezione allargata «Mani pulite» fa riferimento alle indagini delle procure italiane negli anni novanta, che vertevano sulla collusione politica-imprenditoria. Si parlò di «Mani pulite napoletana» per le indagini contro Francesco De Lorenzo (arrestato durante lo scandalo Tangentopoli), Antonio Gava (accusato di ricettazione e associazione mafiosa) e Paolo Cirino Pomicino (viene coinvolto nella cosiddetta tangentopoli, accusato di clientelismo) di «Mani pulite romana» per le indagini su Giorgio Moschetti,

Ricettazione

La ricettazione è, comunemente intesa, l'acquisto da parte di chiunque di beni illecitamente sottratti a un terzo o, più in generale, l'acquisto di beni derivanti da un crimine di qualsivoglia entità e natura. A seconda degli ordinamenti giuridici essa può assumere risvolti criminali con conseguenze variabili.

Riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio.

L'incriminazione del riciclaggio è considerato uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti principali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della pulitura, consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa. Tale reato è economico, politico e statale.

Nepotismo

Con il termine nepotismo si indica la tendenza, da parte di detentori di autorità o di particolari poteri, a favorire i propri parenti a causa della loro relazione familiare e indipendentemente dalle loro reali abilità e competenze. Il termine deriva dalla parola latina nepos^[1], significa "nipote", e viene generalmente usato in senso spregiativo.

Nel medioevo i papi o qualsiasi persona del clero praticavano il nepotismo (da "nepos" nipote) e dicevano che i loro figli, proibiti se si era un uomo di chiesa, in realtà erano dei nipoti. Ad esempio, se un dirigente o politico assume o promuove un parente piuttosto che un estraneo alla famiglia più qualificato, quel dirigente (o politico) sarà accusato di nepotismo. Alcuni biologi hanno suggerito che la tendenza al nepotismo sarebbe istintiva, una forma, a loro dire, di selezione parentale.

Il nepotismo in campo politico è un pericolo per la democrazia, perché determina una concentrazione di poteri (e conseguentemente capitali) nelle mani delle stesse famiglie, e perché ostacola il necessario ricambio della classe dirigente ed un accesso universale e meritocratico alle istituzioni e alla pubblica amministrazione, che vengono basate su un rapporto fiduciario anziché impersonale, tipico invece di uno Stato moderno.

I legami personali possono compromettere l'indipendenza di un'istituzione e la sua credibilità morale. Se avviene ai più alti livelli dello Stato, fra dirigenze dei partiti di maggioranza e opposizione oppure altre forme di governo può trasformare una democrazia in una specie di oligarchia.

Le leggi sul conflitto di interesse talora contengono dei vincoli di incompatibilità anche fra parenti e consanguinei.

Oggi la parola nepotismo ha assunto anche il significato di favoritismo, raccomandazione. Il termine nepotismo può anche significare un favoreggiamento di una persona, come un amico, oltre ad un parente, rispetto alle altre

Antitrust

Con il termine antitrust (in italiano anti-monopolio) si definisce il complesso delle norme giuridiche che sono poste a tutela della concorrenza sui mercati economici. In Italia l'introduzione di una normativa antitrust nazionale avvenne con notevole ritardo sia rispetto agli altri Stati europei, sia rispetto alle Comunità europee: solo nel 1990, infatti, fu approvata la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato". Questo ritardo è stato generalmente spiegato con il prevalere di fattori istituzionali, politici e culturali che hanno reso a lungo poco favorevole l'atteggiamento prevalente nel nostro Paese verso il mercato, l'iniziativa economica individuale e la concorrenza, a dispetto degli auspici formulati dalla dottrina giuridica fin dagli anni quaranta, in particolare da Tullio Ascarelli, e successivamente da altri studiosi, tra cui Guido Rossi.

La legge introduce due fondamentali forme di violazione: l'abuso di posizione dominante e l'intesa restrittiva della concorrenza. Le violazioni antitrust negli Stati Uniti hanno rilevanza penale, mentre nel diritto europeo sono punibili con sanzioni amministrative. La legge introduceva per la prima volta le authority, che già avevano una pluriennale esperienza positiva nei Paesi di common law (Inghilterra e Stati Uniti).

L'antitrust italiano ed europeo hanno il potere di comminare multe che possono arrivare fino al 10% del fatturato aziendale per ogni anno di violazione, e dunque dispongono di adeguati meccanismi sanzionatori. Il Parlamento italiano, nell'introdurre norme per la tutela della concorrenza simili a quelle comunitarie, ne ha voluto enfatizzare la finalità di "attuazione dell'art. 41 della Costituzione a tutela e

garanzia del diritto di iniziativa economica", definendo il mercato concorrenziale come il quadro entro il quale si svolge la libertà di tale iniziativa.

Il diritto antitrust ha il duplice scopo di garantire i diritti del cittadino-consumatore, e la libera concorrenza delle imprese. La nascita di un trust è associata ad un più generale pericolo democratico per la posizione di forza che un soggetto monopolista di natura privata assume nel mercato di riferimento. Si pensi, ad esempio, al potere assunto nella Germania nazista dai cartelli del settore elettrico AEG, dell'acciaio (Vereingte Stahlwerke AG) e della chimica (IG Farben). Gli Stati nazionali potrebbero non avere la forza e l'autorevolezza di legiferare in merito a poteri economici troppo forti, che vengono a crearsi in situazioni di monopolio.

Tale complesso normativo, detto anche Diritto antitrust o Diritto della concorrenza, esercita una tutela di carattere generale al bene primario della concorrenza inteso quale meccanismo concorrenziale, impedendo che le imprese, singolarmente o congiuntamente, pregiudichino la regolare competizione economica adottando condotte che integrano intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni idonee a creare o rafforzare una posizione di monopolio.

In secondo luogo, per estensione, viene definito "antitrust" anche l'organo o autorità che vigila sull'osservanza e il rispetto di tali norme, che in Italia prende il nome di Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Le principali legislazioni moderne sono il frutto dell'affermazione del liberismo che ha prodotto due effetti: da un lato, la soppressione dei vincoli per l'economia derivanti dallo Stato, dall'altro il divieto per le imprese di abusare di posizioni dominanti a danno del consumatore.

Il fine ultimo delle normative antitrust è dunque quello di sostenere un'economia di mercato libera (dove ogni impresa assume le proprie decisioni in modo indipendente dai suoi concorrenti), in modo da garantire una forte concorrenza che conduca ad una distribuzione più efficiente di merci e servizi, a prezzi più bassi, ad una migliore qualità ed al massimo dell'innovazione. Le norme Antitrust rappresentano quindi la risposta dei moderni ordinamenti giuridici all'eccesso di poteri di mercato e alle distorsioni ad esso arrecate da accordi fra produttori.

Appropriazione indebita

L'appropriazione indebita è una fattispecie di reato riconosciuta - con diverse denominazioni - in numerosi sistemi giuridici contemporanei (embezzlement nella Common law britannica, abus de confiance nel sistema giuridico francese, ecc.) con il comune denominatore di appropriazione di beni di cui si sia già in possesso, a differenza del furto che presuppone anche una presa di possesso del bene alienato.

Nel diritto romano essa si confondeva nel più generale concetto di "furto". Alcuni casi di appropriazione indebita vengono descritti come furtum nelle leggi delle XII tavole, e tale concezione continua anche nel Digesto. Solo a partire dal diritto del tardo medioevo comincia a prender forma una differenza tra le due fattispecie, con la distinzione tra furtum proprium e furtum improprium (quest'ultimo caratterizzato in genere dall'appropriarsi di beni già detenuti in proprio possesso)

Nel sistema giuridico italiano, l'appropriazione indebita appartiene alla categoria dei "delitti contro il patrimonio". Il reato viene così descritto dall'art. 646 del Codice Penale:

« Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede

d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61. »

Nasce come specificazione del delitto di furto: se questo garantisce la proprietà attraverso la tutela del possesso, l'appropriazione indebita difende i diritti del proprietario quando una violazione del possesso non vi è stata, perché il bene è già nella sfera possessoria del reo e questo gli permette di far la cosa propria senza sottrarla. Il bene giuridico tutelato, un tempo individuato nel generico diritto di proprietà, è oggi identificato nell'interesse di un soggetto diverso dall'autore del fatto, al rispetto dell'originario vincolo di destinazione della cosa, ove però l'origine del vincolo sembra scaturire da qualsiasi fonte, pubblica o privata.

L'ordinamento giuridico italiano attribuisce una scarsa gravità al reato di appropriazione indebita, relegandone il perseguimento alla querela della parte offesa.

La pena prevista per siffatta violazione è quella della reclusione sino a 3 anni congiunta alla multa fino a 1.032 €, ma se il fatto è commesso su cose detenute a titolo di deposito necessario, ossia di un deposito effettuato a causa di circostanze imprevedibili (come terremoto, incendio, naufragio etc...) non originato quindi da un atto di libera volontà, la pena viene aumentata.

La procedibilità è d'ufficio solo in caso di deposito necessario e/o quando il reato è aggravato ai sensi del n. 11 dell'art. 61 c.p. In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte.

Giovanni Falcone

Giovanni Salvatore Augusto Falcone (Palermo, 18 maggio 1939 – Capaci, 23 maggio 1992) è stato un magistrato italiano. Fu assassinato con la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani nella strage di Capaci per opera di Cosa Nostra.

Assieme al collega e amico Paolo Borsellino è considerato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale.

La strage di Capaci e la morte

Falcone venne assassinato in quella che comunemente è detta strage di Capaci, il 23 maggio 1992. Stava tornando, come era solito fare nei fine settimana, da Roma. Il jet di servizio partito dall'aeroporto di Ciampino intorno alle 16:45 arriva all'aeroporto di Punta Raisi dopo un viaggio di 53 minuti. Il boss Raffaele Ganci seguiva tutti i movimenti del poliziotto Antonio Montinaro, il caposcora di Falcone, che guidò le tre Fiat Croma blindate dalla caserma "Lungaro" fino a Punta Raisi, dove dovevano prelevare Falcone; Ganci telefonò a Giovan Battista Ferrante (mafioso di San Lorenzo, che era appostato all'aeroporto) per segnalare l'uscita dalla caserma di Montinaro e degli altri agenti di scorta.

Appena sceso dall'aereo, Falcone si sistema alla guida della Fiat Croma bianca e accanto prende posto la moglie Francesca Morvillo mentre l'autista giudiziario Giuseppe Costanza va a occupare il sedile posteriore. Nella Croma marrone c'è alla guida Vito Schifani, con accanto l'agente scelto Antonio Montinaro e sul retro Rocco Dicillo, mentre nella vettura azzurra ci sono Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. Al gruppo è in testa la Croma marrone, poi la Croma bianca guidata da Falcone, e in coda la Croma azzurra, che imboccarono l'autostrada A29 in direzione Palermo. In quei momenti, Gioacchino La Barbera (mafioso di Altofonte) seguì con la sua auto il corteo blindato dall'aeroporto di Punta Raisi fino allo svincolo di Capaci, mantenendosi in contatto telefonico con Giovanni Brusca e Antonino Giòè (capo della Famiglia di Altofonte), che si trovavano in osservazione sulle colline sopra Capaci.

Tre, quattro secondi dopo la fine della loro telefonata, Brusca azionò il telecomando che provocò l'esplosione di 1000 kg di tritolo sistemati all'interno di fustini in un cunicolo di drenaggio sotto l'autostrada: la prima auto, la Croma marrone, venne investita in pieno dall'esplosione e sbalzata dal manto stradale in un giardino di olivi a più di dieci metri di distanza, uccidendo sul colpo gli agenti Montinaro, Schifani e Dicillo; la seconda auto, la Croma bianca guidata dal giudice, avendo rallentato, si schianta invece contro il muro di cemento e detriti improvvisamente innalzatosi per via dello scoppio, proiettando violentemente Falcone e la

moglie, che non indossano le cinture di sicurezza, contro il parabrezza; rimangono feriti gli agenti della terza auto, la Croma azzurra, che infine resiste, e si salvano miracolosamente anche un'altra ventina di persone che al momento dell'attentato si trovano a transitare con le proprie autovetture sul luogo dell'eccidio. La detonazione provoca un'esplosione immane e una voragine enorme sulla strada. In un clima irrealistico e di iniziale disorientamento, altri automobilisti e abitanti dalle villette vicine danno l'allarme alle autorità e prestano i primi soccorsi tra la strada sventrata e una coltre di polvere.

Circa venti minuti dopo, Giovanni Falcone viene trasportato sotto stretta scorta di un corteo di vetture e di un elicottero dell'Arma dei Carabinieri presso l'ospedale civico di Palermo. Gli altri agenti e i civili coinvolti vengono anch'essi trasportati in ospedale mentre la polizia scientifica eseguì i primi rilievi ed il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco provvide all'estrazione dalle lamiere i cadaveri - resi irriconoscibili - degli agenti della Polizia di Stato di Schifani, Montinaro e Dicillo. Intanto la stampa e la televisione iniziarono a diffondere la notizia di un attentato a Palermo e il nome del giudice Falcone trova via via conferma. L'Italia intera sgomenta, trattiene il fiato per la sorte delle vittime con tensione sempre più viva e contrastante, sinché alle 19:05, a un'ora e sette minuti dall'attentato, Giovanni Falcone muore dopo alcuni disperati tentativi di rianimazione, a causa della gravità del trauma cranico e delle lesioni interne. Francesca Morvillo morirà anch'essa, intorno alle 22:00. La salma del magistrato italiano venne tumulata in una tomba monumentale nel cimitero di Sant'Orsola, a Palermo. Nel giugno 2015 la salma venne poi traslata nella Chiesa di San Domenico situata nel capoluogo siciliano, suscitando però polemiche circa l'opportunità.

Le reazioni

Due giorni dopo, il 25 maggio mentre a Roma viene eletto presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, a Palermo, nella Chiesa di San Domenico, si svolgono i funerali delle vittime ai quali partecipa l'intera città, assieme a colleghi e familiari e personalità come Giuseppe Ayala e Tano Grasso. I più alti rappresentanti del mondo politico, come Giovanni Spadolini, Claudio Martelli, Vincenzo Scotti, Giovanni Galloni, vengono duramente contestati dalla cittadinanza; e le immagini televisive delle parole e del pianto straziante della giovanissima Rosaria, vedova dell'agente Schifani "io vi perdono, ma voi vi dovete mettere in ginocchio", susciteranno particolare emozione nell'opinione pubblica.

Il magistrato Ilda Boccassini dichiarò rivolgendosi ai colleghi nell'aula magna del tribunale di Milano: «Voi avete fatto morire Giovanni, con la vostra indifferenza e le vostre critiche; voi diffidavate di lui; adesso qualcuno ha pure il coraggio di andare ai suoi funerali». Nel suo sfogo il magistrato, che si farà trasferire a Caltanissetta per indagare sulla strage di Capaci, ricordò anche il linciaggio subito dall'amico Falcone da parte dei suoi colleghi magistrati, anche facenti capo alla stessa corrente cui Falcone aderiva:

« Due mesi fa ero a Palermo in un'assemblea dell'ANM. Non potrò mai dimenticare quel giorno. Le parole più gentili, specie da Magistratura democratica, erano queste: Falcone si è venduto al potere politico. Mario Almerighi lo ha definito un nemico politico. Ora io dico che una cosa è criticare la Superprocura. Un'altra, come hanno fatto il Consiglio superiore della magistratura, gli intellettuali e il cosiddetto fronte antimafia, è dire che Giovanni non fosse più libero dal potere politico. A Giovanni è stato impedito nella sua città di fare i processi di mafia. E allora lui ha scelto l'unica strada possibile, il ministero della Giustizia, per fare in modo che si realizzasse quel suo progetto: una struttura unitaria contro la mafia. Ed è stata una rivoluzione. »

La Boccassini criticherà anche l'atteggiamento dei magistrati milanesi impegnati in Mani pulite:

« Tu, Gherardo Colombo, che diffidavi di Giovanni, perché sei andato al suo funerale? Giovanni è morto con l'amarezza di sapere che i suoi colleghi lo consideravano un traditore. E l'ultima ingiustizia l'ha subita proprio da quelli di Milano, che gli hanno mandato una richiesta di rogatoria per la Svizzera senza gli allegati. Mi ha telefonato e mi ha detto: "Non si fidano neppure del direttore degli Affari penali" »

Ilda Boccassini, confermerà le critiche in un'intervista a La Repubblica del maggio 2002, in occasione dell'affissione di targa in memoria di Giovanni Falcone al ministero della Giustizia. Il magistrato criticherà gli onori postumi offerti a Falcone, sostenendo che

« Né il Paese né la magistratura né il potere, quale ne sia il segno politico, hanno saputo accettare le idee di

Falcone, in vita, e più che comprenderle, in morte, se ne appropriano a piene mani, deformandole secondo la convenienza del momento. [...] Non c'è stato uomo la cui fiducia e amicizia è stata tradita con più determinazione e malignità. Eppure le cattedrali e i convegni, anno dopo anno, sono sempre affollati di "amici" che magari, con Falcone vivo, sono stati i burattinai o i burattini di qualche indegna campagna di calunnie e insinuazioni che lo ha colpito »

Nell'intervista ricordò anche come diversi magistrati e politici, sia vicini a partiti della sinistra sia della destra, avessero in passato criticato fortemente Falcone. In particolare, l'opposizione a Falcone dei magistrati vicini al PDS era stata forte: al CSM, per diverse volte il magistrato palermitano aveva subito dei veti. Ad esempio, quando aveva concorso al posto di super-procuratore antimafia, gli era stato preferito Agostino Cordova, all'epoca procuratore capo di Palmi. Nell'occasione, Alessandro Pizzorusso, componente laico del CSM designato dal Partito Comunista, aveva firmato un articolo sull'Unità sostenendo che Falcone non sarebbe stato "affidabile" e che, essendo "governativo", avrebbe perso le sue caratteristiche di indipendenza.

Già in precedenza, quando - a seguito del collocamento a riposo di Caponnetto - al Consiglio superiore della magistratura si era dovuto decidere se Falcone dovesse essere posto o meno a capo dell'Ufficio istruzione di Palermo, gli era stato preferito Antonino Meli; avevano votato per quest'ultimo, e quindi contro Falcone, anche gli esponenti di Magistratura democratica, vicini al PDS, Giuseppe Borré ed Elena Paciotti, quest'ultima poi eletta europarlamentare dei Democratici di Sinistra. Dopo la sua morte, Leoluca Orlando, commentando l'ostracismo che Falcone aveva subito da parte di alcuni colleghi negli ultimi mesi di vita, disse: «L'isolamento era quello che Giovanni si era scelto entrando nel Palazzo dove le diverse fazioni del regime stavano combattendo la battaglia finale».

All'esecuzione dell'assassinio, il 4 giugno si unisce anche il Senato degli Stati Uniti, con una risoluzione (la n. 308) intesa a rafforzare l'impegno del gruppo di lavoro italo-americano, di cui Falcone era componente. La Corte Suprema degli Stati Uniti, massimo organo giurisdizionale USA, ricorda il 29 ottobre 2009 Giovanni Falcone in una seduta solenne quale "martire della causa della giustizia". In un'intervista del 2008 al Corriere della Sera l'ex Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga ha imputato al Csm grosse responsabilità riguardo alla morte del Giudice Falcone, ha infatti affermato: "i primi mafiosi stanno al CSM. [Sta scherzando?] Come no? Sono loro che hanno ammazzato Giovanni Falcone negandogli la DNA e prima sottoponendolo a un interrogatorio. Quel giorno lui uscì dal CSM e venne da me piangendo. Voleva andar via. Ero stato io a imporre a Claudio Martelli di prenderlo al Ministero della Giustizia".

Paolo borsellino

Paolo Emanuele Borsellino (Palermo, 19 gennaio 1940 – Palermo, 19 luglio 1992) è stato un magistrato italiano.

Assassinato da cosa nostra assieme a cinque agenti della sua scorta nella strage di via d'Amelio, è considerato uno dei personaggi più importanti e prestigiosi nella lotta contro la mafia in Italia, insieme al collega ed amico Giovanni Falcone.

Le dichiarazioni sul ruolo della politica

« L'equivoco su cui spesso si gioca è questo: si dice quel politico era vicino ad un mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti con le organizzazioni mafiose, però la magistratura non lo ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. E NO! questo discorso non va, perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale, può dire: beh! Ci sono sospetti, ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica, giudiziaria che mi consente di dire quest'uomo è mafioso. Però, siccome dalle indagini sono emersi tanti fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, i consigli comunali o quello che sia, dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi che non costituivano reato ma rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Questi giudizi non sono stati tratti perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza: questo tizio non è mai stato condannato, quindi è un uomo onesto. Ma dimmi un poco, ma tu non ne conosci di gente che è disonesta, che non è stata mai

condannata perché non ci sono le prove per condannarla, però c'è il grosso sospetto che dovrebbe, quantomeno, indurre soprattutto i partiti politici a fare grossa pulizia, non soltanto essere onesti, ma apparire onesti, facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi o da fatti inquietanti, anche se non costituenti reati. »

(Paolo Borsellino, Istituto Tecnico Professionale di Bassano del Grappa 26/01/1989)

Borsellino rilasciò interviste e partecipò a numerosi convegni per denunciare l'isolamento dei giudici e l'incapacità o la mancata volontà da parte della politica di dare risposte serie e convincenti alla lotta alla criminalità. In una di queste Borsellino descrisse le ragioni che avevano portato all'omicidio del giudice Rosario Livatino e prefigurò la fine (che poi egli stesso fece) che ogni giudice "sovraesposto" è destinato a fare.

Alla presentazione di un libro^[35] alla presenza dei ministri dell'interno e della giustizia, Vincenzo Scotti e Claudio Martelli, nonché del capo della polizia Vincenzo Parisi, dal pubblico fu chiesto a Borsellino se intendesse candidarsi alla successione di Falcone alla "Superprocura"; alla sua risposta negativa Scotti intervenne annunciando di aver concordato con Martelli di chiedere al CSM di riaprire il concorso ed invitandolo formalmente a candidarsi. Borsellino non rispose a parole, sebbene il suo biografo Lucentini abbia così descritto la sua reazione: "dal suo viso trapela una indignazione senza confini". Rispose al ministro per iscritto, giorni dopo: "La scomparsa di Giovanni Falcone mi ha reso destinatario di un dolore che mi impedisce di rendermi beneficiario di effetti comunque riconducibili a tale luttuoso evento"

La penultima intervista

Due mesi prima di essere ucciso, Paolo Borsellino rilasciò un'intervista ai giornalisti di Canal+ Jean Pierre Moscardo e Fabrizio Calvi (21 maggio 1992).

C'era chi non aveva interesse che questa intervista venisse diffusa e diventasse popolare in Italia. Viene anche indicata come "L'intervista nascosta".

« All'inizio degli anni settanta, Cosa Nostra cominciò a diventare un'impresa anch'essa. Un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico, nel traffico di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali. Una massa enorme di capitali dei quali, naturalmente, cercò lo sbocco. Cercò lo sbocco perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanziari che si occupavano di questi movimenti di capitali, contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare investimenti. Naturalmente, per questa ragione, cominciò a seguire una via parallela e talvolta tangenziale all'industria operante anche nel Nord o a inserirsi in modo da poter utilizzare le capacità, quelle capacità imprenditoriali, al fine di far fruttificare questi capitali dei quali si erano trovati in possesso »

(Paolo Borsellino, intervista a Canal+, 21 maggio 1992.)

In questa sua ultima intervista Paolo Borsellino parlò anche dei legami tra cosa nostra e l'ambiente industriale milanese e del Nord Italia in generale, facendo riferimento, tra le altre cose, a indagini in corso sui rapporti tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri. Alla domanda se Mangano fosse un "pesce pilota" della mafia al Nord, Borsellino rispose che egli era sicuramente una testa di ponte dell'organizzazione mafiosa nel Nord d'Italia. Sui rapporti con Silvio Berlusconi invece, benché esplicitamente sollecitato dall'intervistatore, si astenne da qualsiasi giudizio, poiché coperto da Segreto istruttorio.

La strage di via D'Amelio e la morte

Il 19 luglio 1992, dopo aver pranzato a Villagrazia di Carini con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Paolo Borsellino si recò insieme alla sua scorta in via D'Amelio, dove viveva sua madre. Una Fiat 126 imbottita di tritolo che era parcheggiata sotto l'abitazione della madre detonò al passaggio del giudice,

uccidendo oltre a Borsellino anche i cinque agenti di scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo, scampato perché al momento della deflagrazione stava parcheggiando uno dei veicoli della scorta.

Il 24 luglio circa 10.000 persone parteciparono ai funerali privati di Borsellino (i familiari rifiutarono il rito di Stato; la moglie Agnese Borsellino accusava il governo di non aver saputo proteggere il marito, e volle una cerimonia privata senza la presenza dei politici), celebrati nella chiesa di Santa Maria Luisa di Marillac, disadorna e periferica, dove il giudice era solito sentir messa, quando poteva, nelle domeniche di festa. L'orazione funebre la pronuncia Antonino Caponnetto, il vecchio giudice che diresse l'ufficio di Falcone e Borsellino: «Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto dovrà diventare e diventerà la lotta di ciascuno di noi». Pochi i politici: il presidente Scalfaro, Francesco Cossiga, Gianfranco Fini, Claudio Martelli. Il funerale è commosso e composto, interrotto solo da qualche battimani. Qualche giorno prima, i funerali dei 5 agenti di scorta si svolsero nella Cattedrale di Palermo, ma all'arrivo dei rappresentanti dello stato (compreso il neo Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro), una folla inferocita sfondò la barriera creata dai 4000 agenti chiamati per mantenere l'ordine, la gente mentre stratonava e spingeva, gridava "Fuori la mafia dallo stato". Il Presidente della Repubblica venne tirato fuori a stento dalla calca, venne spintonato anche il capo della polizia.

La salma è stata tumulata nel Cimitero di Santa Maria di Gesù a Palermo.

Le dichiarazioni e l'ultima intervista

Pochi giorni prima di essere ucciso, durante un incontro organizzato dalla rivista MicroMega, così come in un'intervista televisiva a Lamberto Sposini, Borsellino aveva parlato della sua condizione di "condannato a morte". Sapeva di essere nel mirino di Cosa Nostra e sapeva che difficilmente la mafia si lascia scappare le sue vittime designate.

Antonino Caponnetto, che subito dopo la strage aveva detto, sconsolato, "Tutto è finito...", intervistato anni dopo da Gianni Minà ricordò che "Paolo aveva chiesto alla questura – già venti giorni prima dell'attentato – di disporre la rimozione dei veicoli nella zona antistante l'abitazione della madre. Ma la domanda era rimasta inesa. Ancora oggi aspetto di sapere chi fosse il funzionario responsabile della sicurezza di Paolo, se si sia proceduto disciplinarmente nei suoi confronti e con quali conseguenze".

Riguardo l'ultima intervista concessa dal magistrato italiano, nel numero de L'Espresso dell'8 aprile 1994 fu pubblicata una versione più estesa dell'intervista.

L'intervista, e i tagli relativi alla sua versione televisiva, furono citati anche dal tribunale di Palermo nella sentenza di condanna di Gaetano Cinà e Marcello Dell'Utri:

« Un riferimento a quelle indagini si rinviene nella intervista rilasciata il 21 maggio 1992 dal Dott. Paolo Borsellino ai giornalisti Fabrizio Calvi e Jean Pierre Moscardo. In dibattimento il Pubblico Ministero ha prodotto la cassetta contenente la registrazione originale di quella intervista che, nelle precedenti versioni, aveva subito, invece, evidenti manipolazioni ed era stata trasmessa a diversi anni di distanza dal momento in cui era stata resa, malgrado l'indubbio rilievo di un simile documento. »

(Dalla sentenza di condanna di Dell'Utri pag. 431¹)

Paolo Guzzanti aveva sostenuto che l'intervista trasmessa da Rai News 24 era stata manipolata, i giornalisti della rete gli fecero causa, ma fu assolto. Vi era corrispondenza tra la cassetta ricevuta ed il contenuto trasmesso, ma non con il video originale. Alcune risposte erano state tagliate e messe su altre domande. Ad esempio, quando Borsellino parla di "cavalli in albergo" per indicare un traffico di droga, non si riferiva ad una telefonata fra Dell'Utri e Mangano come poteva sembrare dalla domanda dell'intervistatore (che faceva riferimento ad un'intercettazione dell'inchiesta di San Valentino, che Borsellino aveva seguito solo per poco tempo), ma ad una fra Mangano e un mafioso della famiglia Inzerillo.

Nella sentenza Dell'Utri fu poi riportato il brano dell'intervista relativo all'uso del termine "cavalli" per indicare la droga e sulle precedenti condanne di Mangano, in una versione ancora differente rispetto alle due già diffuse, trascritta dal nastro originale. Nella stessa sentenza era poi riportata l'intercettazione della telefonata intercorsa tra Mangano (la cui linea era sotto controllo) e Dell'Utri^[47], relativo al blitz di San Valentino, in cui veniva citato un "cavallo", a cui aveva fatto riferimento il giornalista nelle domande dell'intervista a Borsellino. La sentenza specificava però che:

« Tra le telefonate intercettate (il cui tenore aveva consentito di disvelare i loschi traffici ai quali il Mangano si era dedicato in quegli anni) si inserisce quella del 14 febbraio 1980 intercorsa tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri. È opportuno chiarire subito che questa conversazione, pur avendo ad oggetto il riferimento a “cavalli”, termine criptico usato dal Mangano nelle conversazioni telefoniche per riferirsi agli stupefacenti che trafficava, non presenta un significato chiaramente afferente ai traffici illeciti nei quali il Mangano era in quel periodo coinvolto e costituisce il solo contatto evidenziato, nel corso di quelle indagini, tra Marcello Dell'Utri e i diversi personaggi all'attenzione degli investigatori. »

La versione dell'ultima intervista a Borsellino venne mandata in onda da Rai News 24 nel 2000 era di trenta minuti, quella originale era invece di cinquantacinque minuti. La trascrizione dell'intervista integrale è stata pubblicata sul sito web www.19luglio1992.org.

Tiziano Renzi

Tiziano Renzi è indagato per traffico di influenze .
Cosa significa “traffico di influenze”:

"Il reato di traffico di influenze è disciplinato dall'art. 346 bis del codice penale il quale prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c. p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena inoltre è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. L'aumento è previsto anche per i fatti commessi in relazione all'attività giudiziaria.

Questo reato è presente in tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi europei da molti decenni e nella Convenzione europea per la lotta alla corruzione. Il fine dell'art. 346 bis codice penale è di punire chi svolge attività di intermediazione o di lobbying su pubblici ufficiali."

Eccu un articolo de “Il Fatto Quotidiano” nella quale viene riportata la vicenda.

“E’ indagato per traffico di influenze nell’ambito dell’inchiesta Consip, si è dimesso da segretario del circolo Pd di Rignano sull’Arno senza dire una parola ma anche per il clamore mediatico provocato dall’indagine. E a tutti i giornalisti che da giorni cercano di raccogliere la sua versione dei fatti ha preferito non rispondere. Fino a due giorni fa, quando Tiziano Renzi ha deciso di dire qualcosa alla giornalista de La Nazione di Firenze, l’unica capace di estorcergli qualche parola. Il tema è quello del rapporto con la stampa. “Non parlo con nessuno, tanto qualsiasi cosa viene travisata o, peggio, inventata”, dice il padre dell’ex premier alla cronista, che giustamente gli pone la seconda domanda: “E allora perché non denuncia chi inventa queste falsità?”. E qui Tiziano Renzi risponde. Così: “Venite il 16 marzo al tribunale di Firenze. C’è la prima udienza contro Travaglio e *il Fatto Quotidiano*. Credo sia pubblica”. Di che cosa si tratta? “Una richiesta di risarcimento danni di 300mila euro”. Poi ritorna nel suo silenzio.

Ciò che Renzi non dice, però, è che l’udienza in questione non si terrà il 16 marzo, bensì l’11 aprile e, soprattutto, che non sarà pubblica e che non parlerà nessuno perché si tratta della prima udienza di un processo civile: gli avvocati depositano le carte, il giudice decide.

Il padre dell'ex segretario del Pd, poi, non dice la cosa più importante: la richiesta danni non riguarda il caso Consip, né tanto meno le sue vecchie imprese imprenditoriali con la Chill Post, bensì – come ha spiegato il direttore Marco Travaglio nel suo editoriale sul *Fatto* di oggi – i suoi affari nel ramo degli outlet di lusso, in cui operavano una serie di imprenditori poi finiti indagati proprio per la gestione amministrativa di quegli affari. Tra questi figurano Andrea Bacci (sulla sua Coam pende un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e per accesso abusivo al credito), Luigi Dagostino e la famiglia Moretti di Arezzo con Amedeo Moretti è indagato insieme a Dagostino per fatture false. Per questo gruppo di imprenditori, ai quali va aggiunto l'ultimo presidente di Banca Etruria, Lorenzo Rosi, Tiziano Renzi ha ricoperto il ruolo di consulente delle società impegnate nel business dei centri commerciali in Toscana (a Leccio Reggello), a Fasano (Brindisi) e a Sanremo. Quanto alla causa contro Il Fatto, il padre dell'ex premier ha querelato in sede civile il direttore del quotidiano Marco Travaglio, il direttore del sito Peter Gomez e due suoi giornalisti (Pierluigi Giordano Cardone e Gaia Scacciavillani) per quella che lui prefigura come una campagna mediatica ai suoi danni, chiedendo appunto un risarcimento di circa 250mila euro. Ai giudici il compito di decidere. Ma di certo non lo faranno il 16 marzo. Né Renzi senior potrà in quella sede spiegare la sua posizione all'interno del caso Consip.”

Fonti e sitografia:

www.StudioCataldi.it;

<http://www.wikipedia.com>;

<http://www.repubblica.it>;

<http://www.ilfattoquotidiano.it>;

www.formiche.net;

<http://www.ec.europa.eu>;

www.whistleblowing.it;

www.penalecontemporaneo.it